

**BOZZE DI STAMPA**  
**19 gennaio 2015**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di elezione della Camera  
dei deputati (1385)**

## **EMENDAMENTI**

### **TOMO XI**

#### **ARTICOLO 1**

**Dall'emen. 1.12003 all'emen. 1.2000**

#### **1.12003**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 3D-*bis*, comma 1, lettera c)";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. – 1. Ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, *referendum* popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera b), in cui inserire ciascuna di tali schede;

d) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera b), per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera b), recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura: scheda per il voto anticipato;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito"».

---

### **1.9 (testo corretto)**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento".

2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. – 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo.

2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua".

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "9 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "9, 10 e 10-*bis*".

4. Sono sospesi dall'ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell'imputato.

5. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell'eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l'annullamento della convalida dell'elezione con delibera della Camera di appartenenza.

6. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.

7. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4.

9. Le sentenze di condanna pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 2 dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

*2-bis.* Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

*2-ter.* Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto".

11. L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – *1.* Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto".

12. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.

13. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato

con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.

14. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.

15. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età».

---

### **1.10 (testo corretto)**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Modifiche al sistema per l'elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle province. Fatta salva l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata con sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

2-bis. Il premio di maggioranza di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi, pari o superiore ad almeno il 40 per cento. Qualora tale percentuale non sia raggiunta da nessuna lista o coalizione di liste, il premio di maggioranza è attribuito tramite un secondo turno di ballottaggio su scala nazionale alla lista o alla coalizione di liste che è risultata più votata tra le prime due liste o coalizioni di liste al primo turno di votazione";

b) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. In ciascuna lista i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2-*ter*. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti";

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto fissa, altresì, la data di eventuale svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, nella seconda domenica successiva a quella dello svolgimento del primo turno di votazione";

d) all'articolo 31 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale";

e) dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

"Art. 63-*bis*. -*1*. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del simbolo della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle";

f) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte, dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ottenute da ciascuno di essi nella circoscrizione".

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993. n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"i). Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, mediante liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il medesimo decreto individua, con gli stessi criteri, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali e sulla base dei voti ottenuti in ciascuna di esse, ai sensi degli articoli 16 e 17.

2-bis. Qualora la soglia di cui al comma 2 non sia raggiunta da alcuna lista o coalizione di liste, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione di liste più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni di liste più votate al primo turno di votazione e il riparto avviene sulla base dei risultati nelle singole regioni";

b) all'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Ciascun elettore può esprimere uno due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento alla unità superiore. In ciascuna lista, i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena annullamento della seconda preferenza.

1-*ter*. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti";

c) al titolo II è premesso il seguente articolo:

"Art. 6-*bis*. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente della stessa Corte";

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di sesso. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione provinciale";

e) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale";

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del simbolo della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle";

g) all'articolo 17, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ottenute da ciascuno di essi nella circoscrizione provinciale".

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un decreto legislativo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e dei relativi seggi da assegnare per l'elezione della Camera dei deputati, nonché del Senato della Repubblica, sulla base della ripartizione territoriale delle province e rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le circoscrizioni sono definite, nel rispetto della coerenza del relativo bacino territoriale nonché della sua omogeneità economico-sociale e delle sue caratteristiche storico-culturali;

b) le circoscrizioni hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari e, di norma, non comprendono alloro interno comuni appartenenti a regioni diverse;

c) le circoscrizioni non possono dividere il territorio comunale, tranne che tale esigenza sia determinata dal rispetto del criterio demografico di cui alla lettera b);

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione delle circoscrizioni, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati dal presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nella medesima circoscrizione.

4. Il Governo predisporre lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, e da un numero massimo di otto tra tecnici ed esperti in materie

attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, nonché da deputati e da senatori, che sono nominati sentite le Conferenze dei Presidenti di gruppo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi stabiliti.

7. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, composta ai sensi del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni volta che lo ritenga necessario, la Commissione formula le indicazioni per la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori secondo i principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

8. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

9. Le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, determinate con il decreto legislativo di cui al presente articolo, sono riportate in un'apposita tabella allegata al medesimo decreto legislativo, la quale sostituisce la tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, e successive modificazioni.

10. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993. n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994. n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1. della legge 23 agosto 1988. n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994. n. 20, e successive modificazioni.

11. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994. n. 14, in quanto compatibili».

---

### **1.11 (testo corretto)**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

*b)* all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero;

"10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 3D-*bis*, comma 1, lettera c)";

*c)* dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. -1. Ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

*a)* predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

*b)* stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

*c)* predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera *b)*, in cui inserire ciascuna di tali schede; .

*d)* predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera b), recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito"».

---

## 1.12

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

### «Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio uninominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi uninominali intende avvalersi di tale metodo;

*b)* definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

*c)* stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio uninominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

*d)* prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più di una candidatura;

*e)* stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito o del movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle elezioni primarie nel medesimo collegio;

*f)* prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

*g)* prevedere che in ciascun collegio uninominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

*h)* stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi uninominali in cui un solo partito o movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie;

*i)* provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo la quota dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici da corrispondere come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica.

**1.13 (testo corretto)**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

4. In ogni circoscrizione, la metà dei seggi è attribuita in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale»;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato dal relativo contrassegno;

2) un voto, da esprimere sulla stessa scheda di cui al numero 1, per la scelta della lista circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

c) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun partito o gruppo politico organizzato può depositare un solo contrassegno o, in alternativa, un solo contrassegno per contraddistinguere le candidature di cui all'articolo 18 ed un solo contrassegno per contraddistinguere le liste di cui all'articolo 18-bis.»;

2) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È ammessa la presentazione di un unico contrassegno con il quale un partito o un gruppo politico organizzato intende contraddistinguere sia le liste circoscrizionali, sia le candidature nei collegi uninominali. In alternativa, è ammessa la presentazione di contrassegni che presentano tra loro elementi

di confondibilità quando un partito o un gruppo politico organizzato intenda contraddistinguere distintamente le proprie liste circoscrizionali e le candidature nei collegi uninominali. In nessun caso è ammessa, da parte di un gruppo politico organizzato, la presentazione di un contrassegno che contenga elementi di confondibilità con un contrassegno presentato da altro gruppo politico organizzato.»;

d) dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

1) «Art. 17-*bis* 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali, ai fini dell'assegnazione dei seggi, si collegano alla lista circoscrizionale presentata dal partito o dal gruppo politico che ha depositato il contrassegno con il quale essi dichiarano di contraddistinguere la propria candidatura. Con l'accettazione della candidatura il candidato nel collegio uninominale aderisce alla lista circoscrizionale alla quale si collega. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista circoscrizionale alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Ciascuna lista circoscrizionale è collegata, anche d'ufficio, con tutti i candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal contrassegno presentato dal partito o dal gruppo politico che ha presentato il contrassegno di quella lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Ciascuna lista circoscrizionale non può prevedere il collegamento con candidati di ciascuno dei due sessi in numero superiore alla metà del totale delle candidature nei collegi uninominali ad essa collegate nella circoscrizione.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini della assegnazione dei seggi. Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato in ogni caso d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne è ammessa sia la sola indicazione del cognome di nascita che l'aggiunta del cognome del marito.»;

e) il comma 3 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«2. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, e non

può essere maggiore del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Nelle liste recanti più candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima e con l'obbligo di presentare l'elenco delle candidature secondo un'alternanza di genere, pena l'inammissibilità della lista stessa. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista medesima.»;

f) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) 7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio. Dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature nei collegi uninominali prive della dichiarazione di collegamento, nonché le candidature prive della dichiarazione di accettazione da parte della lista circoscrizionale corrispondente;

6-ter) dichiara non valide le candidature uninominali collegate a liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegno diverso da quello depositato dal partito o dal gruppo politico»;

g) all'articolo 31 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico, e riproducono infacsimile i contrassegni delle candidature nei collegi uninominali e delle liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. In ciascun collegio uninominale la scheda è composta di due parti: nella parte sinistra essa reca le candidature nel collegio uninominale, riportando accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato; nella parte destra essa reca in successione le liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale presentate nella circoscrizione, riportando accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito di spazi uguali per ciascuna lista.»;

h) all'articolo 45, il settimo comma è abrogato;

i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

Art 77. 1. Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.»;

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, nonché l'elenco dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti ai sensi del numero 1), indicando per ciascuno di essi la lista circoscrizionale alla quale la candidatura è collegata.»;

6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. L'estratto del verbale di cui al n. 4 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

1) il numero 2 del comma 1 è sostituito dal seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.»;

2) al numero 5) del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché l'elenco dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti ai sensi del numero 1), indicando per ciascuno di essi la lista circoscrizionale alla quale la candidatura è collegata.»;

1) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, e facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al cinque per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei

voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

5) in conformità a quanto stabilito nei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. Il predetto totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

6) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse di cui al numero 5) per il numero dei seggi da attribuire determinato ai sensi del numero 6), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il predetto quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio centrale nazionale assegna, nelle circoscrizioni, i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al comma 1, numero 7). A tal fine procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo

procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella determinazione dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione si considerano in diminuzione della circoscrizione le assegnazioni già effettuate ai sensi del comma 1, numero 6), a candidati proclamati nei collegi uninominali collegati con liste non ammesse alla ripartizione proporzionale dei seggi. Nella successione delle operazioni di calcolo non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 1, numero 7). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

3. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 2; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione. In caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.

4. L'Ufficio centrale nazionale determina il numero di seggi da assegnare a candidati di ciascuna lista circoscrizionale in ciascuna circoscrizione. A tal fine, dal numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, detrae il numero dei seggi ai quali, nella medesima circoscrizione, sono stati proclamati candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima e comunica il risultato delle singole operazioni ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

*m)* l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute le opportune comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale nazionale, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine di presentazione. Per

ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).

2. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle operazioni di cui al presente articolo residuo ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83, comma 4. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei periodi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.*

**1.15 (testo corretto)**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. -1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, cui spetta un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse, secondo i dati dell'ultimo censimento disponibile. La sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale è istituita nel comune con maggior numero di abitanti della provincia medesima. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi degli articoli 77,83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. -1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. Ogni elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. L'elettore esprime i voti oppure il voto di preferenza scrivendo solo il cognome, o, in caso di omonimia, il cognome e il nome nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta.

5. I voti di preferenza assegnati ai candidati si intendono espressi anche in favore della lista alla quale appartengono i candidati medesimi";

c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*d-bis.* Ogni lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla circoscrizione ed è composta, a pena di inammissibilità, da un numero eguale di candidati per ciascun sesso, con arrotondamento all'unità superiore";

d) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'elezione è altresì nulla se il candidato si presenta, anche se con la stessa lista, in più circoscrizioni elettorali";

e) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 68 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze espresse per i candidati della lista medesima. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e delle eventuali preferenze per i candidati delle liste medesime.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa è subito impresso il timbro della sezione";

f) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, dopo le parole: "voti di lista" sono inserite le seguenti: "e di preferenza";

g) il secondo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, attribuiti o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati delle liste medesime, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli";

h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali, della circoscrizione;

2) determina la cifra individuale circoscrizionale di ogni singolo candidato di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da ogni lista e dai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato della lista medesima nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e quella individuale circoscrizionale di ciascun candidato della lista medesima nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione";

i) il comma 1 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"7. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e verifica, ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, se una coalizione di liste o una lista non collegata abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi;

3) individua quindi:

*a)* le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

*b)* le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)* procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divi-

sioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

6) qualora la coalizione di liste collegate o la lista non collegata che abbia ottenuto il maggior numero di consensi e che presenti i requisiti di cui al numero 5), abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi, le attribuisce 340 seggi, secondo le modalità di riparto di cui al numero 7). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); qualora nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia prevista al primo periodo del presente numero il riparto avviene in maniera proporzionale fra tutte le liste o coalizioni di liste che presentino i requisiti di cui al numero 5);

7) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.

Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione

siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità, di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 7). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da

quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento *alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate*";

l) il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, in ordine decrescente, i candidati compresi nella lista medesima che abbiano conseguito le cifre elettorali circoscrizionali più alte. A parità di cifra individuale circoscrizionale, è eletto il candidato che precede nella lista secondo l'ordine di presentazione";

m) la tabella A è abrogata.

---

## 1.16

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BENCINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### "Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati, distinte per genere, concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale".

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sostituire le parole "da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista", con le seguenti: "da esprimere su due schede, di colore differente, per l'attribuzione della preferenza per genere, recanti i contrassegni di ciascuna lista e uno spazio per esprimere una sola preferenza".

5. All'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinominali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinominali". Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

8. "Art. 14-*ter*. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo".

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, alternato per genere. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali".

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominali. Un can-

didato non può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in altri collegi plurinominali pena la nullità della candidatura in ogni collegio plurinominale dove è presentato".

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"6-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio".

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il numero 2) con il seguente: " 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati su ciascuna delle due schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

c) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "ei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nei collegi plurinominali".

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: ", sono fornite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "Sulle schede sia quella su cui si esprime la preferenza per candidati di genere femminile che quella su cui si esprime la preferenza per candidati di genere maschile è presente a fianco di ciascun contrassegno di lista uno spazio ove indicare la preferenza. L'ordine delle singole liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre"

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *a-bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, sia al primo che all'eventuale secondo turno, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio sono stabiliti, una sola volta, con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

15. all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ove ricorrono sostituire le parole: "una scheda", con le seguenti: "due schede"; "la scheda", con le seguenti: "le schede"; "sulla scheda" con le seguenti: "sulle schede" e "della scheda" con le seguenti: "delle schede".

16. Al primo comma dell'articolo 59 del 'decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere in fine "Una scheda valida con l'indicazione del candidato rappresenta un voto individuale".

17. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. – 1. Se l'elettore esprime la preferenza per un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista senza indicare la preferenza per un candidato della medesima lista, il voto è nullo.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, indicando più candidati della medesima lista ovvero indicando uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

18. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi l'eventuale lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 45 per cento dei voti validi espressi.

3) verifica quindi se una singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 45 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 321 seggi;

2. qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi rimanenti in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista diversa da quella di cui al numero 2), sulla base del metodo proporzionale puro.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero.3), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per rag-

giungere il totale di 321 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima.

4. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale risultante dalla somma dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste rimanenti. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 2), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali sempre che almeno una di esse abbia conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi.

6. Qualora nessuna lista raggiunga almeno il 30 per cento dei voti validamente espressi ovvero si verifichi una partecipazione al voto inferiore al 50 per cento degli aventi diritto al voto, si procede al riparto dei seggi col metodo proporzionale puro».

---

## 1.17

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati*). – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.

2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista";

b) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di nullità dell'elezione nessun candidato, inoltre, può accettare la candidatura in più di una circoscrizione";

c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "accanto a ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze";

d) all'articolo 58, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: "lista prescelta" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, con la stessa matita indica i voti di preferenza";

e) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata";

f) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso, invece, che i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, il voto è nullo";

g) all'articolo 71, primo comma:

1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale in-

dividuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;

2) al numero 2), dopo le parole: "voti di lista" sono inserite le seguenti: "e dei voti di preferenza";

h) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista";

i) all'articolo 83, comma 1, numero 3):

alla lettera a), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento":

alla lettera b), le parole: "4 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento";

l) all'articolo 84, comma 1, le parole: "i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più giovane per età";

m) l'articolo 85 è abrogato».

---

## 1.18

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al sistema per l'elezione della Camera dei deputati*). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

2-bis. Il premio di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi. Qualora la suddetta soglia non sia raggiunta da alcuna lista o coalizione di liste, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione di liste più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni di liste più votate al primo turno di votazione";

b) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2-ter. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-bis, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste, da esprimere su un'unica scheda recante, in due distinti riquadri, i contrassegni delle liste concorrenti ovvero, in caso di coalizione di liste, quelli delle liste tra loro collegate»;

c) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso fissa la data di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-bis, nella seconda domenica successiva alla data di svolgimento del primo turno di votazione»;

d) all'articolo 14-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno";

e) all'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di sesso. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione";

f) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-bis, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale";

g) dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – l. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito o dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

4. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle";

*h)* all'articolo 84, comma 1, le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi nella circoscrizione"».

---

## 1.19

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere tre preferenze scrivendo il cognome dei candidati";

*b)* al comma 2 dell'articolo 31, dopo le parole: "con il diametro di centimetri tre" sono aggiunte le seguenti: ", con a fianco uno spazio per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore";

*c)* l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; determina quindi la cifra individuale

di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista";

d) al comma 1 dell'articolo 84, le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali"».

---

## 1.20

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361" è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *l.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione, se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione.

4. Gli ulteriori seggi assegnati alla circoscrizione sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, effettuata ai sensi dell'articolo 14-*bis*».

---

## 1.21

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270».

---

## 1.22

CALDEROLI, BISINELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270».

---

## 1.23

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.*

---

**1.24**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.*

---

**1.25**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.*

---

**1.26**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.*

---

**1.27**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.*

---

**1.28**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.*

---

**1.29**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.*

---

**1.30**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.*

---

**1.31**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.*

---

**1.32**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.*

---

**1.33**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.*

---

**1.34**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.*

---

**1.35**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.*

---

**1.36**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.*

---

**1.37**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.*

---

**1.38**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.*

---

**1.39**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.*

---

**1.40**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.*

---

**1.41**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5.*

---

**1.42**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.*

---

**1.43**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2, 3.*

---

**1.44**

CALDEROLI, BISINELLA

*Sopprimere i commi 1, 2.*

---

**1.1204**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2018».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 01,» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01 dell'art. 1,».*

---

### **1.1205**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2018».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 01,».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01 dell'art. 1,».*

---

### **1.12006**

MINZOLINI, BRUNI, Mario Walter MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e, comunque, successivamente al 1° settembre 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01, adottate successivamente al 1° giugno 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1 sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01, adottate successivamente al 1° giugno 2016».*

---

### **1.12007**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successive alla data derivante dal comma 23-bis» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente alla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1».*

---

### **1.12008**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda,*

della Costituzione e comunque successive alla data derivante dal comma 23-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente alla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1».*

---

#### **1.12009**

MINZOLINI, BRUNI, Mario Walter MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e, comunque, successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui di cui al comma 01, adottate successivamente al 1° giugno 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01, adottate successivamente al 1° giugno 2016».*

---

### **1.12010**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».*

---

### **1.12011**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-*

gore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

---

### **1.12012**

MINZOLINI, BRUNI, Mario Walter MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

*Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole:* «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01.»

---

### **1.12013**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° settembre 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole:* «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 01,» *e le parole:* «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01 dell'art. 1,».*

---

#### **1.12014**

MINZOLINI, BRUNI, Mario Walter MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° settembre 2016».

*Conseguentemente, al comma 24 sostituire le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01».*

---

#### **1.12015**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° settembre 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 01,».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è*

delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01 dell'art. 1,».

---

### **1.12016**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano o successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 01,» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».*

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01 dell'art. 1,».*

---

### **1.12017**

MINZOLINI, BRUNI, Mario Walter MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data*

di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti*: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 01».

---

### **1.12018**

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2016».

*Conseguentemente, al comma 24, le parole:* «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le prime elezioni successive alla data indicata nel comma 01,».

*Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, le parole:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 01».

---

### **1.12019**

CHITI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, Marco FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli ,1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

"1-bis Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270"».

*Conseguentemente, sopprimere tutti i commi successivi.*

---

### **1.12020**

LAI, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, Marco FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

"1-bis. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270"».

*Conseguentemente, sopprimere tutti i commi successivi.*

---

### **1.12021**

CUOMO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto attribuendo i 2/3 dei seggi alle liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali con l'espressione del voto di preferenza.

I restanti seggi verranno attribuiti alle liste presentate in ogni circoscrizione elettorale ed assegnati ai candidati inclusi in 'tale lista senza l'espressione del voto di preferenza».

---

**1.46**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «art. 1».*

---

**1.48**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 1» con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base del voto espresso nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione.

4. Gli ulteriori seggi assegnati alla circoscrizione sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, effettuata prima dello svolgimento del secondo turno di votazione, ai sensi dell'articolo 14-*bis*»

---

**1.12022**

RUSSO

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in circoscrizioni e collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ciascuna circoscrizione è poi ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegna-

zione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione, il trenta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale a liste circoscrizionali concorrenti. Il restante settanta per cento è attribuito in ragione proporzionale a liste concorrenti nell'ambito di collegi plurinominali, con facoltà di esercitare il voto di preferenza ai sensi delle norme del presente testo unico»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», al secondo comma dopo le parole: «il numero dei seggi da attribuire» sono inserite le parole: «a livello circoscrizionale e» e al terzo comma dopo le parole: «sono assegnati» inserire le parole: «per il trenta per cento del totale, arrotondato per difetto, a livello circoscrizionale e per il restante settanta per cento»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore dispone di un voto per lo scelta della lista di collegio ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Egli ha altresì facoltà di esprimere uno o due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista di collegio votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico. Il voto così espresso si estende alla lista circoscrizionale recante il medesimo contrassegno"»;

*al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*a) dopo le parole: «nelle singole circoscrizioni» inserire le parole: «e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 7, la lettera b) è soppressa;*

*al comma 9, lettera a), dopo le parole: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi» inserire le parole: «nelle circoscrizioni deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti, da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti, la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali»;*

*al comma 9, lettera b), le parole: «al collegio plurinominale», ovunque ricorrano, «circoscrizionali» e «nei collegi plurinominali» sono soppresse;*

*al comma 10, dopo le parole «collegio plurinominale» inserire le parole «e nella stessa o in altra circoscrizione»;*

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio plurinominale, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello, della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20"»;

*al comma 12, le parole «nei collegi plurinominali» sono soppresse;*

*al comma 13, la lettera a) e la lettera c) sono soppresse;*

*al comma 14, lettera b), le parole da: «Sulle schede» fino a: «plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «Sotto ad ogni simbolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per i voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata»;*

*dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. L'art. 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno! comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Conia stessa matita può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per non più di due candidati presenti nella lista di collegio. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione".

15-ter. L'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"60. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sotto al contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore deve indicare sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con lo chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata o per candidati compresi in liste di altri collegi.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia esercitato il voto di preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che egli abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati indicati.

Qualora l'elettore abbia indicato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso il voto di preferenza per candidati appartenenti ad una so/tanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. Rimangono valide le prime».

15-*quater*. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole «attribuito il voto» sono aggiunte le parole «ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza» e dopo le parole «ciascuna lista» sono aggiunte le parole: «e dei voti di preferenza»;*

b) *al comma 3-bis, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed i voti di preferenza»;*

c) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;

d) *al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere».*

15-*quinquies*. All'art. 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole «voti di lista» sono inserite le parole «e dei voti di preferenza».

15-*sexies*. All'art. 74, comma 2, dopo le parole «alle liste» sono inserite le parole «o ai candidati».

*il comma 16 è sostituito dal seguente:*

«16. All'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

"2-*bis*) determina, per ogni collegio plurinominale, la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2-ter) determina, per ogni collegio plurinominale, la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente;

2-quater) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista di collegio, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1 dopo le parole «procede all'attribuzione» inserire le parole «nelle circoscrizioni e»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, numero 2) prima delle parole «ciascun collegio plurinominale» inserire le parole «ciascuna circoscrizione e per»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 2) le parole «nel collegio plurinominale», «di collegio», «nel collegio», ovunque ricorrano, e «al collegio» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 3) le parole «in tutti i collegi» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 4) le parole «nei singoli collegi» sono sostituite dalle parole «nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi» e le parole «di collegio», ovunque ricorrano, «nel collegio» e «in tutti i collegi» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 5) le parole «nei collegi plurinominali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*al comma 18, capoverso «Art. 84», al comma 1 le parole «in ciascun collegio» sono sostituite dalle parole «in ciascuna circoscrizione» e, in fine, aggiungere le parole «e in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate»;*

*al comma 18, capoverso «Art. 84», dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa ivi spettanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi residui alla lista, previa apposita comunicazione da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individuando la circoscrizione in cui questa abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e provvede, a tal fine, a darne comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

1-ter. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 1-bis, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altre circoscrizioni, alla lista facente parte della

medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente».

*La tabella A, allegata al testo unico, è sostituita dalla seguente:*

Circoscrizione	Sede ufficio centrale circoscrizionale
1 – Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2 – Piemonte (province di Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3 – Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4 – Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5 – Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6 – Trentino-Alto Adige	Trento
7 – Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8 – Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9 – Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10 – Liguria	Genova
11 – Emilia Romagna	Bologna
12 – Toscana	Firenze
13 – Umbria	Perugia
14 – Marche	Ancona
15 – Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16 – Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17 – Abruzzi	L'Aquila
18 – Molise	Campobasso
19 – Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20 – Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21 – Puglia	Bari
22 – Basilicata	Potenza
23 – Calabria	Catanzaro
24 – Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25 – Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26 – Sardegna	Cagliari

### 1.12023

CALDEROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:*

«Art. 1 – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in circoscrizioni e collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ciascuna circoscrizione è poi ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.

3. In ogni circoscrizione, il trenta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale a liste circoscrizionali concorrenti. Il restante settanta per cento è attribuito in ragione proporzionale a liste concorrenti nell'ambito di collegi plurinominali con facoltà di esercitare il voto di preferenza ai sensi delle norme del presente testo unico».

*al comma 3, capoverso «Art. 3», al secondo comma dopo le parole: «il numero dei seggi da attribuire» sono inserite le parole: «a livello circoscrizionale e» e al terzo comma dopo le parole: «sono assegnati» inserire le parole: «per il trenta per cento del totale, arrotondato per difetto, a livello circoscrizionale e per il restante settanta per cento»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista di collegio ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Egli ha altresì facoltà di esprimere uno o due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista di collegio votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico. Il voto così espresso si estende alla lista circoscrizionale recante il medesimo contrassegno»;

*al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) dopo le parole: «nelle singole circoscrizioni» inserire le parole: «e nei singoli collegi plurinominali»;

*al comma 7, la lettera b) è soppressa;*

*al comma 9, lettera a), dopo le parole: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi» inserire le parole: «nelle circo-*

scrizioni deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti, da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti; la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali»;

*al comma 9, lettera b), le parole: «al collegio plurinominale», ovunque ricorrono, «circoscrizionali» e «nei collegi plurinomiali» sono soppresse»;*

*al comma 10, dopo le parole: «collegio plurinominale» inserire le parole: «e nella stessa o in altra circoscrizione»;*

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: /Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione e per ciascun collegio plurinominale, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20"»;

*al comma 12, le parole: «nei collegi plurinomiali» sono soppresse;*

*al comma 13, la lettera a) e la lettera c) sono soppresse;*

*al comma 14, lettera b), le parole da: «Sulle schede» fino a: «plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «Sotto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per i voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata»;*

*dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. L'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per non più di due candidati presenti nella lista di collegio. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

15-ter. L'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"60. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sotto al contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore deve indicare sempre il nome e cognome e, oltre occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata o per candidati compresi in liste di altri collegi.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia esercitato il voto di preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che egli abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati indicati.

Qualora l'elettore abbia indicato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso il voto di preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. Rimangono valide le prime.

*15-quater.* All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, dopo le parole: «attribuito il voto» sono aggiunte le parole: «ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza» e dopo le parole: «ciascuna lista» sono aggiunte le parole: «e dei voti di preferenza»;

*b)* al comma 3-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed i voti di preferenza»;

*c)* dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.";

*d)* al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.".

*15-quinquies.* All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo le parole: "voti di lista" sono inserite le parole: "e dei voti di preferenza".

15-*sexies*. All'articolo 74, comma 2, dopo le parole: "alle liste" sono inserite le parole: "o ai candidati".

*il comma 16 è sostituito dal seguente:*

"16. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

"2-*bis*) determina, per ogni collegio plurinominale, la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2-*ter*) determina per ogni collegio plurinominale, la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente;

2-*quater*) determina la graduatoria dei candidati (li ciascuna lista di collegio, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1 dopo le parole: «procede all'attribuzione» inserire le parole: «nelle circoscrizioni e»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, numero 2) prima delle parole: «ciascun collegio plurinominale» inserire le parole: «ciascuna circoscrizione e per»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 2) le parole: «nel collegio plurinominale», «di collegio», «nel collegio», ovunque ricorrano, e «al collegio» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 3) le parole: «in tutti i collegi» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 4) le parole: «nei singoli collegi» sono sostituite dalle parole: «nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi» e le parole: «di collegio», ovunque ricorrano, «nel collegio» e «in tutti i collegi» sono soppresse;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, al numero 5) le parole: «nei collegi plurinominali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*al comma 18, capoverso «Art. 84», al comma le parole: «in ciascun collegio» sono sostituite dalle parole: «in ciascuna circoscrizione» e, in fine, aggiungere le parole: «e in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate»;*

*al comma 18, capoverso «Art. 84», dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa ivi spettanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi residui alla lista, previa apposita comunicazione da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individuando la circoscrizione in cui questa abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e provvede, a

tal fine, a darne comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

1-ter. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 1-bis, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente».

*La tabella A, allegata al testo unico, è sostituita dalla seguente:*

Circoscrizione	Sede ufficio centrale circoscrizionale
1 – Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2 – Piemonte (province di Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3 – Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4 – Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5 – Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6 – Trentino-Alto Adige	Trento
7 – Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8 – Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9 – Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10 – Liguria	Genova
11 – Emilia Romagna	Bologna
12 – Toscana	Firenze
13 – Umbria	Perugia
14 – Marche	Ancona
15 – Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16 – Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17 – Abruzzi	L'Aquila
18 – Molise	Campobasso
19 – Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20 – Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21 – Puglia	Bari

Circoscrizione	Sede ufficio centrale circoscrizionale
22 – Basilicata	Potenza
23 – Calabria	Catanzaro
24 – Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25 – Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26 – Sardegna	Cagliari

---

### 1.49

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 1» con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settanta cinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

---

### 1.50

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 1» con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi

espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.»;

---

### **1.51**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso: «art. 1», sopprimere il comma 1.*

---

### **1.52**

MINZOLINI, PAGNONCELLI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 1», sostituisce il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale.»

---

### **1.55**

MINZOLINI, PAGNONCELLI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale.»

---

**1.58**

MINZOLINI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.61**

MINZOLINI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.64**

MINZOLINI, IURLARO, COMPAGNONE, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.67**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.70**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.73**

MINZOLINI, IURLARO, PAGNONCELLI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.76**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.79**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.82**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.85**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.88**

MINZOLINI, COMPAGNONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.91**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.92**

MINZOLINI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.93**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.94**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 1», sostituisce il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.95**

MINZOLINI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.96**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.97**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.98**

MINZOLINI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.99**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 1», sostituisce il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.100**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.101**

MINZOLINI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.102**

MINZOLINI, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.103**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.104**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.105**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.106**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.107**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.108**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.109**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.110**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.111**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.112**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.113**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.114**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.115**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.116**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.117**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.118**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.119**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.120**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.121**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.122**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.123**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.124**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.125**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.126**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.127**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.128**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.129**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.130**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.131**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.132**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.133**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.134**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.135**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili su base nazionale».

---

**1.136**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano la parità di genere su base nazionale».

---

**1.137**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano la parità di genere su base nazionale».

---

**1.138**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano la parità di genere su base nazionale».

---

**1.139**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.140**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.141**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.142**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.143**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.144**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.145**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.146**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.147**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.148**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.149**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.150**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.151**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.152**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.153**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.154**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.155**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.156**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.157**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.158**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.159**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.160**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali garantiscono il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.161**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.162**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.163**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.164**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.165**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.166**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.167**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.168**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.169**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.170**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.171**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.172**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.173**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.174**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.175**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.176**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.177**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.178**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.179**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.180**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.181**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.182**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.183**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.184**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.185**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.186**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.187**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.188**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.189**

MINZOLINI, MILO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.190**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.191**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.192**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.193**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.194**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.195**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.196**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.197**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.198**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.199**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.200**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.201**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.201a**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.202**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.203**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.204**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.205**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.206**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.207**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.208**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.209**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.210**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.211**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.212**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.213**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.214**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.215**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.216**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.217**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.218**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.219**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.220**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.221**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.222**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.223**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.224**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.225**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.226**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.227**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.228**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.229**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.230**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.231**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.232**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.233**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.234**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.235**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.236**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.237**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

---

**1.238**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

---

**1.239**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

---

**1.240**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

---

**1.241**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.242**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.243**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.244**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.245**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.246**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.247**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.248**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.249**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.250**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.251**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.252**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.253**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.254**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.255**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.256**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.257**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.258**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.259**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.260**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.261**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.262**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.263**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.264**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.265**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.266**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.267**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.268**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.269**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.270**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.271**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati.

---

**1.272**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.273**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.274**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.275**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.276**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.277**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.278**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.279**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.280**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.281**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.282**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.283**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.284**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.285**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.286**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.287**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.288**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.289**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.290**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.291**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.292**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.293**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.294**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.295**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.296**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.297**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.298**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.299**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.300**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.301**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.302**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.303**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.304**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.305**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.306**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.307**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.308**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.309**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.310**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.311**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.312**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.313**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.314**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.315**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.316**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.317**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.318**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.319**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.320**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.321**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.322**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.323**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.324**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.325**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.326**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.327**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.328**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.329**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.330**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.331**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.332**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.333**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.334**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.335**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.336**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.337**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.338**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.339**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.340**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.341**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.342**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.343**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.344**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.345**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.346**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.347**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.348**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.349**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.350**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.351**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.352**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.353**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.354**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.355**

MINZOLINI, PAGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.356**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.357**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.358**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.359**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.360**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.361**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.362**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.363**

MINZOLINI, IURLANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.364**

MINZOLINI, PIGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.365**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.366**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.367**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.368**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.369**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.370**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.371**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.372**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.373**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.374**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.375**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.376**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.377**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.378**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.379**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.380**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.381**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.382**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.383**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.384**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.385**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.386**

MINZOLINI, IURLANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.387**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.388**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.389**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.390**

MINZOLINI, PIGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.391**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.392**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.393**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.394**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.395**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.396**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.397**

MINZOLINI, PIGNOCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.398**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.399**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.400**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.401**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.402**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.403**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.404**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.405**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.406**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.407**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.408**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.409**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.410**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di genere femminile dei candidati».

---

**1.411**

MINZOLINI, FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.412**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.413**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.414**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.415**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.416**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.417**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere».

---

**1.418**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali».

---

**1.419**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali.»

---

**1.420**

MINZOLINI, RUVOLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali.»

---

**1.421**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali.»

---

**1.422**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.»

---

**1.423**

MINZOLINI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.».

---

**1.424**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.».

---

**1.425**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Art. 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.».

---

**1.12024**

TOCCI, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MONASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PECORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 capoverso: «Art. 1.» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, con riparto dei seggi in ambito circoscrizionale.»;

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 3», nel comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto», inserire le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

*b) al capoverso «Art. 3» sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi pari a due»;

*3) dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. -1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

*4) sopprimere il comma 8;*

*5) sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di due candidati, di sesso diverso, presentati secondo un ordine numerico. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore."»;

*6) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;*

*b) al comma 1, sopprimere il n. 4;*

*c) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

*d) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: «7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi»;*

*e) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;*

*f) al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» con le seguenti: «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;*

g) *al comma 2, sostituire le parole da:* «e la coalizione di liste o la singola lista» *fino a:* «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» *con le seguenti:* «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», *sostituire le parole:* «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» *con la seguente:* «il» *e dopo le parole:* «340 seggi» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando quanto stabilito al comma 7»;

h) *al comma 6, sostituire le parole:* «321 seggi» *con le seguenti:* «340 seggi».

---

#### **1.426**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in circoscrizioni elettorali plurinominali, secondo le norme di cui alla Legge 16 maggio 1956 n. 493.

Il voto di preferenza è espresso con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 16 maggio 1956 n. 493, mediante l'indicazione del nome. L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, a condizione che la seconda preferenza venga attribuita a un candidato di genere diverso.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata per il 75 per cento, in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e per il 25 per cento sulla base di un elenco di candidati in ordine numerico depositato al momento della presentazione delle liste».

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 1» nel comma 2, sopprimere le parole da:* «Salvi» *a:* «articolo 83».

---

#### **1.427**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti

in circoscrizioni elettorali plurinominali, secondo le norme di cui alla legge 16 maggio 1956 n. 493.

Il voto di preferenza è espresso con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 16 maggio 1956 n. 493, mediante l'indicazione del nome. L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, a condizione che la seconda preferenza, venga attribuita a un candidato di genere diverso.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni».

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 1» nel comma 2, sopprimere le parole da: «Salvi» a: «articolo 83».*

---

#### **1.428**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art 1», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno.».

---

#### **1.429**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, PAGNONCELLI, ARACRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale.».

---

#### **1.433**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale.».

---

**1.436**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.439**

MINZOLINI, PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.442**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.445**

MINZOLINI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.448**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.449**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.450**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.451**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.451a**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.452**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.453**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.454**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.455**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.456**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.457**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.458**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.459**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.460**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.461**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.462**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.463**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.464**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.465**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.466**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.467**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.468**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.469**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.470**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.471**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.472**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.473**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.474**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.475**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.476**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.477**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.478**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.479**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.480**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.481**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.482**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.483**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.484**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.485**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.486**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.487**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.488**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.489**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.490**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.491**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.492**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.493**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.494**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.495**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.496**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.497**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.498**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.499**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.500**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.501**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.502**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.503**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.504**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.505**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.506**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.507**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.508**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.509**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.538**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.510**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.511**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.512**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.513**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.514**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.515**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.516**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.517**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.518**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.519**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.520**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.521**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.522**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.523**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.524**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.525**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.526**

MINZOLINI, LIUZZI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.527**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.528**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.529**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.530**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.531**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.532**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.533**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.534**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature di genere femminile su base nazionale».

---

**1.535**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano la parità di genere, su base nazionale».

---

**1.540**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.545**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.550**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.551**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.552**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.553**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.554**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.555**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.556**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.557**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.558**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.559**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.560**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.561**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.562**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.563**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.564**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.565**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.566**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.567**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.568**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.569**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.570**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.571**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.572**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.573**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.574**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.575**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.576**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.577**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.578**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.579**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.580**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.581**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.582**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.583**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.584**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.585**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.586**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.587**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.588**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.589**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.590**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.591**

ZIZZA, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.592**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.593**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.594**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.595**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.596**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.597**

ZIZZA, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.598**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.599**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.600**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.601**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.602**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.603**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.604**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.605**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.606**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.607**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.608**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.609**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.610**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.611**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.612**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.613**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.614**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.615**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.616**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.617**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.618**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.619**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.620**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.621**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.622**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.623**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.623a**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.624**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.625**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.626**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.627**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.628**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.629**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.630**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.631**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.632**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.633**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.634**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.635**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.636**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.637**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.638**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.639**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito E. liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.640**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.641**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.642**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.643**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.644**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.645**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.646**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.647**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.648**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.649**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.650**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.651**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.652**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.653**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.654**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.655**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.656**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.657**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.658**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.659**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.660**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.661**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.662**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.663**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.664**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, PAGNONCELLI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

---

**1669**

MINZOLINI, PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminile».

---

**1.673**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminile».

---

**1.674**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminile».

---

**1.675**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminile».

---

**1.676**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di andidature femminile».

---

**1.677**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.678**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.679**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.680**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.681**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.682**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.683**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.684**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.685**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.686**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.687**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.688**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.689**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.690**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.691**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.692**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.693**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.694**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.695**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.696**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.697**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.698**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.699**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.700**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.701**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

---

**1.702**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

---

**1.703**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

---

**1.704**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

---

**1.705**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

---

**1.706**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.707**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.708**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.709**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.710**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.711**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di pesenza femminile».

---

**1.712**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.713**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.714**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.715**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.716**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.717**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.718**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.719**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.720**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.721**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.722**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.723**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.724**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.725**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.726**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.727**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di presenza femminile».

---

**1.728**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.729**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.730**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.731**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.732**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.733**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.734**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.735**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.736**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.737**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.738**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.739**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.740**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.741**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.742**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.743**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.744**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.745**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.746**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.747**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.748**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.749**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.750**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.751**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.752**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.753**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.754**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.755**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.756**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.757**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.758**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.759**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.760**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.761**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.762**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.763**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.764**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.765**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.766**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.767**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.768**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.769**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.770**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.771**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.772**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.773**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.774**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.775**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.776**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.777**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.778**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.779**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.780**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.781**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.782**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.783**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.784**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.785**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.786**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

---

**1.787**

MINZOLINI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, PAGNONCELLI,  
TARQUINIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere.».

---

**1.795**

MINZOLINI, IURLARO, PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali».

---

**1.802**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.»

---

**1.801**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.»

---

**1.803**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, TARQUINIO, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti».

---

**1.807**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «è eletta» con le seguenti: «viene eletta».*

---

**1.808**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo le parole: «è eletta », aggiungere le seguenti: «dal popolo sovrano che si esprime».*

---

**1.809**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo le parole: «è eletta», aggiungere le seguenti: «dal popolo che si esprime».*

---

**1.810**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo la parola: «eletta», aggiungere la seguente: «democraticamente».*

---

**1.811**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo la parola: «universale», aggiungere le seguenti: «dai cittadini della Repubblica».*

---

**1.812**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo la parola: «universale,», aggiungere le parole: «dai cittadini».*

---

**1.813**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con voto» con le seguenti: «con espressione di voto».*

---

**1.814**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente parola: «diretto».*

---

**1.815**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente parola: «eguale».*

---

### **1.816**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo la parola: «segreto», aggiungere le seguenti: «democratico e paritario».*

---

### **1.12025**

CUOMO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» con le seguenti: «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, un terzo dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i restanti due terzi seggi (412) restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei 'collegi plurinominali».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

all'articolo 1:

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. L'elettore può esprimere inoltre uno, ovvero due, voti di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominale. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza mede-

sima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza»;

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;

*b)* alla lettera *b)* sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»;

*b)* dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* al primo periodo del comma 1, le parole »liste di candidati« sono sostituite dalle seguenti: »liste circoscrizionali di candidati«»;

*c)* sostituire lettera *b)* con la seguente:

«*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso»;

*d)* alla lettera *c)*, capoverso «Art. 3-*bis)*», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;

Al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «Le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»; al comma 12, capoverso lettera *a)*, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* sostituire le parole: «e liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

*b)* dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

Al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominale»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;

Al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due»;

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un primo voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominale tracciando un segno sul riquadro contenente il numero uno posto sulla destra del nome prescelto; può altresì esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato della medesima lista, purché di genere diverso dal candidato indicato con il primo voto di preferenza, tracciando un segno sul riquadro contenente il numero due posto sulla medesima riga del nominativo del secondo candidato"»;

sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. -1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, ovvero su uno dei riquadri in cui si esprime il voto di preferenza, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati, ovvero riquadri per l'espressione del voto di preferenza, appartenenti ad un'altra lista, il voto, è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione

del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*). Determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

Al comma 17, capoverso «Art. 83-*bis*», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:

«"d-*bis*). Al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo "83-*bis*", l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

All'articolo 3:

Al comma 1, capoverso lettera *a*), sostituire le parole: «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» con le seguenti «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

## 1.12026

GOTOR, ALBANO, ASTORRE, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CHITI, CUOMO, CORSLNI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, RUTA, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» con le seguenti: «attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 1 », nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico.»;*

3) *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore.»;

5) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominali. In caso di espressione

della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

6) *al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da una successione di candidati nel collegio plurinomiale presentati secondo un ordine numerico, in misura pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati nel collegio plurinomiale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore a tale numero. A ciascuna lista della circoscrizione è collegato un elenco circoscrizionale di candidati formato da una successione di nominativi, 2 presentati secondo un ordine numerico, in numero pari alla metà del massimo numero di seggi assegnabili nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, con arrotondamento all'unità inferiore, e comunque non superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali e degli elenchi circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel novero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione, nonché nel novero dei candidati collocati al primo posto nei rispettivi elenchi circoscrizionali, non possono esservi più del 50 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore.»;

7) *al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Un candidato può essere incluso in elenchi circoscrizionali presentati con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di cinque circoscrizioni. Nessuno può essere con testualmente incluso in liste di collegio e in liste circoscrizionali.»;

8) *al comma 11, dopo le parole:* «liste dei candidati nei collegi plurinominali» *inserire le seguenti:* «e gli elenchi circoscrizionali collegati»;

9) *al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, con i nominativi dei relativi candidati presenti negli elenchi circoscrizionali collegati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Secondo il medesimo ordine sono riportati sui manifesti i contrassegni di ciascuna lista con i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinominali nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3."»;

10) *al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinominali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei candidati presenti nei relativi elenchi circoscrizionali collegati, nonché due righe per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio uninominale.»;

11) dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo sulle apposite righe il cognome, ed eventualmente il nome, del candidato o dei candidati prescelti."»;

12) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;

b) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;

c) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi»;

d) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

e) al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» con le seguenti: «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;

f) al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» fino a: «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» con le seguenti: «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», sostituire le parole: «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» con la seguente: «il» e dopo le pa-

role: «340 seggi» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto stabilito al comma 7»;

g) al comma 6, sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi»;

13) *al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, premettere il seguente:*

«01. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8:

a) individua per ciascuna lista, nel limite del 30 per cento dei seggi ai quali la lista ha diritto, con arrotondamento all'unità superiore, i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla medesima lista, secondo l'ordine numerico di presentazione, fino ad esaurimento del medesimo elenco;

b) verifica che il totale dei candidati individuati ai sensi della lettera a) nell'ambito della circoscrizione non superi il numero massimo di cui all'articolo 3, comma 3. In tal caso, proclama eletti i suddetti candidati. Nel caso la verifica abbia dato esito negativo, sottrae i seggi eccedenti a partire dalla lista con la cifra elettorale circoscrizionale inferiore;

c) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presenti nell'elenco, i seggi vacanti sono attribuiti nei singoli collegi plurinominali della circoscrizione con le modalità di cui al comma 1.«;

14) *al comma 18, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, fatti salvi i seggi già attribuiti ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 01, i candidati della lista in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascuno di essi, in ordine decrescente»;

b) al comma 2, sostituire le parole: "procedendo secondo l'ordine decrescente", ovunque ricorrano, con le seguenti: "in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente";

c) sopprimere il comma 4;

15) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di preferenze, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un elettorale nell'ambito del collegio plurinominali;

b) al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti inclusi nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un eletto incluso nell'elenco medesimo."».

16) *sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni."»;

2) al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «delle liste collegate o», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «singole», sopprimere le parole: «delle coalizioni di liste e», sostituire le parole: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» con le seguenti: «è stabilito»;

3) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere il numero 2);

b) al comma 1, numero 2-*bis*), sopprimere le parole: «la coalizione di liste o» e le parole: «non collegata»;

c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);

d) al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: «singole» e «non collegate», ovunque ricorran, e sopprimere le parole da: «nonché» sino alla fine della lettera;

e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e, sopprimere le parole: «lettera b)», sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola» ovunque ricorran e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;

f) al comma 1, sopprimere il numero 5);

g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola»;

h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: «varie», le parole da: «per ciascuna coalizione di liste, divide» sino a: «alle liste della coalizione medesima. Analogamente», sopprimere le parole: «lettera b)», sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole», ovunque ricorran, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», ovunque ricorran, sopprimere le parole: «coalizioni o singole», sopprimere le parole: «coalizione di liste o alla singola»;

i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

l) al comma 2, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola» e le parole: «coalizione o della singola»;

m) al comma 3, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», ovunque ricorran, nonché le parole: «coalizioni di liste o singole», ovunque ricorran;

n) sopprimere il comma 4;

o) al comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3», sostituire le parole: «numeri 9) e 10)» con le seguenti: «numero 9)» e sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», e le parole: «coalizioni di liste o singole»;

p) al comma 6, sopprimere le parole: «o le coalizioni di liste», le parole: «coalizione di liste o singola», le parole: «coalizioni di liste e singole» e sostituire le parole: «dei commi 4 e 5» con le seguenti: «del comma 5»;

q) al comma 7, sostituire le parole: «della coalizione di liste o della lista singola» con le seguenti: «della lista» e sostituire le parole: «delle coalizioni di liste o delle liste singole» con le seguenti: «delle liste»;

4) al comma 17, capoverso «Art 83-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: «o delle liste» e le parole: «, di seguito denominate "gruppo di liste"» e sostituire le parole: «di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza»;

b) al numero 2), sopprimere le parole: «o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria», sostituire le parole: « alle liste della coalizione maggioritaria» con le seguenti: «alla lista maggioritaria», sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza», sostituire le parole: «ai gruppi di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;

c) al numero 3), sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza'» sostituire le parole: «al gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sostituire le parole: «gruppo di liste» con le seguenti: «lista o gruppo di liste di minoranza», ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: «alle liste di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alle liste del gruppo di liste di minoranza» e sostituire le parole: «quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza»;

e) al numero 5), sostituire le parole: «ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza»;

5) al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

*Circoscrizioni*

- 1) Piemonte 1
  - 2) Piemonte 2
  - 3) Valle d'Aosta
  - 4) Lombardia 1 (provincia di Milano)
  - 5) Lombardia 1-*bis* (Milano città)
  - 6) Lombardia 2 (Brescia-Bergamo)
  - 7) Lombardia 2-*bis* (Como-Lecco-Sondrio-Varese)
  - 8) Lombardia 3
  - 9) Veneto 1
  - 10) Veneto 2
  - 11) Trentino Alto Adige
  - 12) Friuli Venezia-Giulia
  - 13) Liguria
  - 14) Emilia Romagna 1 (Piacenza-Parma-Reggio-Modena)
  - 15) Emilia Romagna 2 (Bologna-Ferrara-Forlì-Cesena-Rimini)
  - 16) Toscana 1 (Firenze-Prato-Arezzo)
  - 17) Toscana 2 (Siena-Grosseto-Lucca-Massa, Livorno, Pisa)
  - 18) Umbria
  - 19) Marche
  - 20) Lazio 1 (Roma città)
  - 21) Lazio 1-*bis* (Provincia di Roma)
  - 22) Lazio 2
  - 23) Abruzzo
  - 24) Molise
  - 25) Campania 1
  - 26) Campania 2
  - 27) Puglia 1 (Foggia-BAT-Bari)
  - 28) Puglia 2 (Taranto-Brindisi-Lecce)
  - 29) Basilicata
  - 30) Calabria
  - 31) Sicilia 1
  - 32) Sicilia 2
  - 33) Sardegna
-

**1.12027**

CHITI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCIUTI, SONEGO, TOCCI, TURANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole; «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» con le seguenti: «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venticinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni; all'articolo 1;*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole; «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente;*

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole; «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti; «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. L'elettore può esprimere inoltre uno, ovvero due, voti di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominale. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza.»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni;*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole; «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole*; «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» *con le parole*: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente*;

«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole: "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;

c) *sostituire lettera b) con la seguente*:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati è consecutivi del medesimo sesso.»;

d) *alla lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole*: «alla lista» *con le parole*: «agli elenchi di ciascuna lista»;

*al comma 11, sostituire le parole*: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» *con le parole*: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»;

*al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire le parole*: «le liste» *con le parole*: «gli elenchi di candidati»;

b) *dopo le parole*: «e dichiara non valide le liste» *inserire le parole*: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

*al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla lettera a), dopo le parole*: «, con i nominativi dei relativi candidati» *inserire le seguenti*: «nel collegio plurinominale»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente*:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinomiale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un primo voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinomiale tracciando un segno sul riquadro contenente il numero uno posto sulla destra del nome prescelto; può altresì esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato della medesima lista, purché di genere diverso dal candidato indicato con il primo voto di preferenza, tracciando un segno sul riquadro contenente il numero due posto sulla medesima riga del nominativo del secondo candidato"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, ovvero su uno dei riquadri in cui si esprime il voto di preferenza, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati, ovvero riquadri per l'espressione del voto di preferenza, appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«d-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84». sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a); sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» con le seguenti «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

## 1.12028

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni

e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venticinque per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»; al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente:*

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominali è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominali. L'elettore può esprimere inoltre uno, ovvero due, voti di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominali. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza.»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»;*

*b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis al primo periodo del comma 1, le parole "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati»;*

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.»;

d) alla lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;

al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»;

al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

b) dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominale»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione»;

al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;

dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un primo voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominali tracciando un segno sul riquadro contenente il numero uno posto sulla destra del nome prescelto; può altresì esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato, della medesima lista, purché di genere diverso dal candidato indicato con il primo voto di preferenza, tracciando un segno sul riquadro contenente il numero due posto sulla medesima riga del nominativo del secondo candidato"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, ovvero su uno dei riquadri in cui si esprime il voto di preferenza, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati, ovvero riquadri per l'espressione del voto di preferenza, appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, pro-

cede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» *con le seguenti* «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

## 1.12029

RICCHIUTI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PAOLEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, SONEGO, TOCCI, TURANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1 », comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista cir-

coscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente:*

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nell'ottanta per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominali è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali».

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominali. L'elettore può esprimere inoltre uno, ovvero due, voti di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominali. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»;*

*b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole: "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei

collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.»;

*d) alla lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;*

*al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «Le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»;*

*al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;*

*b) dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati» ;*

*al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominali»;*

*b) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominali, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;*

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominali, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;*

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

*«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la ma-*

tita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un primo voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominali tracciando un segno sul riquadro contenente il numero uno posto sulla destra del nome prescelto; può altresì esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato della medesima lista, purché di genere diverso dal candidato indicato con il primo voto di preferenza, tracciando un segno sul riquadro contenente il numero due posto sulla medesima riga del nominativo del secondo candidato"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. -1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, ovvero su uno dei riquadri in cui si esprime il voto di preferenza, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati, ovvero riquadri per l'espressione del voto di preferenza, appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16. inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a can-

didati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» *con le seguenti:* «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

### **1.12030**

MINZOLINI, MILO, BRUNI, TARQUINIO, BONFRISCO, PERRONE, ZIZZA, IURLANO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:*

«Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinomiale è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinomiale. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinomiale. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza.»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»; b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;*

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plu-

rinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.»;

*d)* alla lettera *c)*, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;

*al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»; al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire le parole: *de liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;*

*b)* dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

*al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: *nel collegio plurinominale»;*

*b)* dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

«*a-bis)* al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione»»;

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis)* per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«*15-bis.* All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominale scrivendo il nome del candidato prescelto nel riquadro apposto"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«*16.* Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore trac-

cia un segno sul contrassegno della lista prescelta, ovvero esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime la preferenza scrivendo il nome di un candidato appartenente a una lista diversa il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, scrive il nome di uno o più candidati della medesima lista e scrive il nome di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole «4,5 per cento» con le seguenti: «1 per cento»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali» ;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominale procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio» ;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» *con le seguenti* «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

### **1.12031**

MINZOLINI, MILO, BRUNI, TARQUINIO, BONFRISCO, PERRONE, ZIZZA, IURLANO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione. del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito; con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente:* «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati deli 'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominale. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza.»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»; b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;*

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.»; d) alla lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;*

*al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «Le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»; al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

b) dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

*al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominale»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: n'L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un voto di preferenza . per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominale scrivendo il nome del candidato prescelto nel riquadro apposito»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta, ovvero esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime la preferenza scrivendo il nome di un candidato appartenente a una lista diversa il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, scrive il nome di uno o più candidati della medesima lista e scrive il nome di uno

o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole «4,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» con le seguenti «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».*

---

**1.12032**

MINZOLINI, MILO, BRUNI, TARQUINIO, BONFRISCO, PERRONE, ZIZZA, IURLANO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» con le seguenti: «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominali è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominali. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominali. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza.»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»;*

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;

c) sostituire lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono osservarsi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.»;

d) alla lettera c), capoverso *.Art. 3-bis*», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;

*al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»;*

*al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

b) dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

*al comma 13, capoverso) apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: *nel collegio plurinominali*»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominali, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominali, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due

riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due.»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominali scrivendo il nome del candidato prescelto nel riquadro apposto"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta, ovvero esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime la preferenza scrivendo il nome di un candidato appartenente a una lista diversa il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, scrive il nome di uno o più candidati della medesima lista e scrive il nome di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo"»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, pro-

cede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» *con le seguenti:* «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

### **1.12033**

MINZOLINI, MILO, BRUNI, TARQUINIO, BONFRISCO, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali»

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominal è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;*

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominal. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominal. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza»;*

*al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «de liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»; b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole: "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati"»;*

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plu-

rinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso»;

*d)* alla lettera *c)*, capoverso «Art .. 3 *-bis*», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;

al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»; al comma 12, capoverso lettera *a)*, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

*b)* dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

al comma 13, capoverso apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominale»;

*b)* dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis*) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"».

*al comma 14, capoverso dopo la lettera a)* inserire la seguente:

«*a-bis*) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«*15-bis*. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominale scrivendo il nome del candidato prescelto nel riquadro apposito"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. *59-bis*. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta, ovvero esprime la pre-

ferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime la preferenza scrivendo il nome di un candidato appartenente a una lista diversa il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, scrive il nome di uno o più candidati della medesima lista e scrive il nome di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo";

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione";

*al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2,5 per cento»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» *con le seguenti:* «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato il numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

#### **1.12034**

MINZOLINI, MILO, BRUNI, TARQUINIO, BONFRISCO, PERRONE, ZIZZA, IURLARO, D'AMBROSIO, LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 1, sostituire le parole:* «attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» *con le seguenti:* «attribuito congiuntamente a liste di candidati nelle circoscrizioni e, con l'espressione del voto di preferenza, a candidati presentati in collegi plurinominali. In ciascuna circoscrizione, con le modalità di cui all'articolo 84, il venti per cento dei seggi assegnati a ciascuna lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nella lista circoscrizionale; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2 ed il comma 3 con il seguente:* «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina nel settantacinque per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei seggi che sono assegnati nei collegi plurinominali della circoscrizione. Il numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominali è determinato dal medesimo decreto sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Al numero restante di seggi concorrono i candidati presenti nelle liste circoscrizionali»;

*al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e il cognome ed il nome dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza in favore di candidati concorrenti nel collegio plurinominale. Qualora egli esprima il secondo voto di preferenza questo, a pena di nullità della preferenza medesima, deve essere espresso in favore di un candidato di genere diverso dal candidato cui ha attribuito il primo voto di preferenza»;*

*al comma apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «le liste medesime nelle circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali»;*

*al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente» con le parole: «dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente»; b) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al primo periodo del comma 1, le parole: "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "liste circoscrizionali di candidati»;*

*c) sostituire lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati che concorrono nella circoscrizione e, nel numero massimo dei collegi della circoscrizione, da elenchi di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali. In ciascuno di questi elenchi i candidati sono presentati in ordine numerico. L'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione è composto da un numero di candidati, presentati secondo un determinato ordine, non inferiore alla metà e non superiore al numero di seggi determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo. Ciascun elenco di candidati che concorrono nei singoli collegi plurinominali è formato da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero di seggi. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna di ciascun elenco di candidati non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso».*

*d) alla lettera c) capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla lista» con le parole: «agli elenchi di ciascuna lista»;*

*al comma 11, sostituire le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» con le parole: «le liste dei candidati nella circoscrizione e nei collegi plurinominali»;*

*al comma 12, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «le liste» con le parole: «gli elenchi di candidati»;

b) dopo le parole: «e dichiara non valide le liste» inserire le parole: «, ovvero gli elenchi di candidati»;

*al comma 13, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: «, con i nominativi dei relativi candidati» inserire le seguenti: «nel collegio plurinominale»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "per ciascuna lista che ha presentato candidature nel collegio plurinominale, sul manifesto è stampato, secondo l'ordine di presentazione, l'elenco dei candidati che concorrono nella circoscrizione"»;

*al comma 14, capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) per la espressione del voto di preferenza, accanto al cognome ed al nome di ciascun candidato nel collegio plurinominale, nella medesima riga, in successione sulla parte destra di questa, sono posti due riquadri con linea continua, opportunamente distanziati fra loro, contenenti, in cifra, il primo il numero uno ed il secondo il numero due»;

*dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. Egli può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista nel collegio plurinominale scrivendo il nome del candidato prescelto nel riquadro apposito"»;

*sostituire il comma 16, con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta, ovvero esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista ed il voto di preferenza al candidato prescelto, qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

2. Se l'elettore esprime la preferenza scrivendo il nome del candidato nella medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto; il voto di preferenza è attribuito al candidato qualora sia possibile attribuirlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, secondo comma.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista ed esprime la preferenza scrivendo il nome di un candidato appartenente a una lista diversa, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, scrive il nome di uno o più candidati della medesima lista e scrive il nome di uno o più candidati di un'altra lista, ovvero sui riquadri per l'espressione del voto di preferenza di candidati appartenenti a liste diverse, il voto è nullo»;

*dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

"1-bis) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione"»;

*al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento»;*

*al comma 17, capoverso «Art. 83-bis» comma 1, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) al termine delle operazioni di cui al numero 3), l'Ufficio, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione, procede alla determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascuna di esse nei collegi plurinominali e del numero di seggi da assegnare a candidati nell'elenco circoscrizionale. A tal fine, per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama nell'ordine della loro successione e sino ad esaurimento del numero dei seggi assegnati i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale. I restanti seggi sono attribuiti nei collegi plurinominali ai sensi del numero 4 e ad essi i candidati sono proclamati ai sensi dell'articolo 84. Qualora una lista abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di seggi inferiore a due, a tale/i seggi/o è/sono proclamato/i esclusivamente candidati che concorrono nei collegi plurinominali»;

*al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 83-bis, l'Ufficio proclama eletti per ciascuna lista i candidati ad essa attribuiti in ciascun collegio plurinominali procedendo, sino ad esaurimento dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato della lista nel collegio»;

*all'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: «sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge» con le seguenti: «Nei collegi plurinominali, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto*

di criteri demografici e di continuità territoriale, ai collegi plurinominali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei».

---

**1.819**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «liste di».*

---

**1.820**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire la parola: «liste» con la seguente: «un elenco».*

---

**1.821**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire la parola: «liste» con la seguente: «elenchi».*

---

**1.822**

MARAN, SUSTA

*Al comma 1, capoverso: «Art. 1», comma primo, sostituire la parola: «concorrenti» con: «presentati».*

*Al comma , capoverso: «Art. 1», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «o una coalizione di*

liste» e sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole: «fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».*

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su una unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista contenente l'elenco numerato dei relativi candidati"».

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. L'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

*Sopprimere il comma 8.*

*Al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole: «otto collegi» con: «dieci collegi».*

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di, tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta

il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dei numeri 1 e 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se la lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

7) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero, di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile

fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, pari al rapporto tra la cifra elettorale nazionale della lista medesima e i seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 2, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Le liste ammesse al ballottaggio possono a questo fine collegarsi con una o più liste ammesse al riparto nazionale dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 3, sulla base di una dichiarazione di collegamento sottoscritta dai rispettivi

rappresentanti legali entro il settimo giorno precedente quello del turno di ballottaggio. Alla lista o al gruppo di liste collegate, che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio, assegna 321 seggi. Il quoziente elettorale nazionale di maggioranza è determinato dalla divisione per 321 della cifra elettorale nazionale della lista o del totale delle cifre elettorali nazionali del gruppo di liste collegate, che ha raccolto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio.

6. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 297 seggi, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

7. Nel caso in cui il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio sia ottenuto da una singola lista, l'Ufficio procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna delle liste ammesse al riparto secondo quanto previsto dai commi 1, n. 7) e 4.

8. Nel caso in cui il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio sia ottenuto da un gruppo di liste collegate ai sensi del comma 5, secondo periodo, l'Ufficio procede al riparto dei seggi tra il gruppo di liste collegate e le altre liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse e al quoziente elettorale nazionale di maggioranza e di minoranza, di cui ai commi 5 e 6. A tale fine:

1) divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna delle liste collegate nel gruppo, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio, per il quoziente di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

2) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna delle liste ammesse al riparto. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali del gruppo di liste collegate che ha ottenuto al ballottaggio il maggior numero di voti validi per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione al gruppo di liste collegate. Analogamente, per ciascuna altra lista ammessa al riparto, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione

alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione al gruppo di liste di maggioranza e alle liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o al gruppo di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o al gruppo di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascun gruppo di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi dei commi 6 e 8, numero 1). In caso negativo, si procede alle operazioni di cui al comma 1, n. 7, settimo periodo e seguenti.

3) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna delle liste collegate nel gruppo, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione ai sensi del numero 2). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle altre liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 1). In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 7, settimo periodo e seguenti.

9. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); lettera b); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

10. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

11. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-bis. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 10, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o, in caso di dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate "gruppo di liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di dichiarazione di collegamento, il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista o alle liste collegate maggioritarie. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei col-

leggi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

*Conseguentemente:*

*1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0<sup>a</sup>) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo, con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni"»;

*2) al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «delle liste collegate o» sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «singole» sopprimere le parole: «delle coalizioni di liste e» sostituire le parole: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» con le seguenti: «è stabilito»;*

3) al comma 18, capoverso «Art. 84» comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

---

### 1.823

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma primo, sostituire la parola: «concorrenti» con «presentati».

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «o una coalizione di liste» e sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Al comma 3, capoverso «Art. 3, »comma 3, sopprimere le parole: «fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista contenente l'elenco numerato dei relativi candidati"».

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

Al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole: «otto collegi» con «dieci collegi».

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dei numeri 1 e 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se la lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

7) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le

altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, pari al rapporto tra la cifra elettorale nazionale della lista medesima e i seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 2, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3), lettera *b*); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale del gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati

seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista di maggioranza per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quo-

zienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

*Conseguentemente:*

1) *al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni."»;

2) *al comma 14, lettera c), capo verso, sopprimere le parole: «delle liste collegate o» sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «singole» sopprimere le parole: «delle coalizioni di liste e» sostituire le parole: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» con le seguenti: «è stabilito»;*

3) *al comma 18, capoverso «Art. 84» comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».*

---

## 1.824

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le parole: «in collegi plurinominali».*

---

**1.825**

GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI. EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «collegi plurinominali» con le seguenti: «circoscrizioni uninominali».*

---

**1.826**

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali» con la seguente: «collegi uninominali» e conseguentemente a seguire.*

---

**1.827**

MINZOLINI, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali» con la seguente: «collegi uninominali» e conseguentemente a seguire.*

---

**1.828**

MINZOLINI, PERRONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali» con la seguente: «collegi uninominali» e conseguentemente a seguire.*

---

**1.829**

MINZOLINI, LIUZZI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.830**

MINZOLINI, FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.831**

MINZOLINI, LONGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.832**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.833**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.834**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire l'espressione: «collegi plurinominali», con la seguente: «collegi uninominali», e conseguentemente a seguire.*

---

**1.835**

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «collegi plurinominali», con le seguenti: «collegi uninominali».*

---

**1.836**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire la parola: «plurinominali», con la seguente: «uninominali».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la parola, ovunque ricorra: «plurinominali», con la seguente: «uninominali».*

---

**1.838**

MINZOLINI, TARQUINIO, Eva LONGO, BONFRISCO, LIUZZI

*Al comma 1, sostituire la parola: «plurinominali», con la parola: «uninominali».*

---

**1.842**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, sostituire la parola: «plurinominali», con la seguente: «uninominali».*

---

**1.841**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire la parola: «plurinominali», con la parola: «uninominali».*

---

**1.843**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dove è garantita la parità di genere».*

---

**1.844**

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, dopo la parola: «plurinominali», aggiungere le seguenti: «, ed esprimendo una sola preferenza».*

---

**1.845**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.*

---

**1.846**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

---

**1.847**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

---

**1.848**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la rappresentanza di genere del 49 per cento. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia	Milano

- Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia

	Prato	
	Siena	
10)	Umbria (2)	Perugia
	Perugia	
	Terni	
11)	Marche (5)	Ancona
	Ancona	
	Ascoli Piceno	
	Fermo	
	Macerata	
	Pesaro	
	Urbino	
12)	Lazio (5)	Roma
	Frosinone	
	Latina	
	Rieti	
	Roma	
	Viterbo	
13)	Abruzzo (4)	L'Aquila
	Chieti	
	L'Aquila	
	Pescara	
	Teramo	
14)	Molise (2)	Campobasso
	Campobasso	
	Isernia	
15)	Campania (6)	Napoli
	Avellino	
	Benevento	
	Caserta	
	Napoli	
	Salerno	
16)	Puglia (6)	Bari
	Bari	
	Barletta-Andria-Trani	
	Brindisi	
	Foggia	
	Lecce	
	Taranto	
17)	Basilicata (2)	Potenza

	Matera	
	Potenza	
18)	Calabria (5) Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia	Catanzaro
19)	Sicilia (9) Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	Palermo
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari».	Cagliari

---

### 1.849

MINZOLINI, TARQUINIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la rappresentanza di genere del 49 per cento. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona	Venezia

- Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania                                  | Palermo    |

	Enna	
	Messina	
	Palermo	
	Ragusa	
	Siracusa	
	Trapani	
20)	Sardegna (8)	Cagliari
	Cagliari	
	Carbonia-Iglesias	
	Nuoro	
	Ogliastra	
	Olbia-Tempio	
	Oristano	
	Medio campitano	
	Sassari	

---

### 1.850

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la rappresentanza di genere del 49 per cento. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8)	Torino
	Alessandria	
	Asti	
	Biella	
	Cuneo	
	Novara	

- Torino  
Verbano-Cusio-Ossola  
Vercelli
- 2) Valle d’Aosta/Valleé d’Aoste (1) Aosta  
Aosta
- 3) Lombardia (12) Milano  
Bergamo  
Brescia  
Como  
Cremona  
Lecco  
Lodi  
Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna

	Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini	
9)	Toscana (10) Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena	Firenze
10)	Umbria (2) Perugia Terni	Perugia
11)	Marche (5) Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino	Ancona
12)	Lazio (5) Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo	Roma
13)	Abruzzo (4) Chieti L'Aquila Pescara Teramo	L'Aquila
14)	Molise (2) Campobasso	Campobasso

- Isernia
- 15) Campania (6) Napoli  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia  
Lecce  
Taranto
- 17) Basilicata (2) Potenza  
Matera  
Potenza
- 18) Calabria (5) Catanzaro  
Catanzaro  
Cosenza  
Crotone  
Reggio Calabria  
Vibo Valentia
- 19) Sicilia (9) Palermo  
Agrigento  
Caltanissetta  
Catania  
Enna  
Messina  
Palermo  
Ragusa  
Siracusa  
Trapani
- 20) Sardegna (8) Cagliari  
Cagliari  
Carbonia-Iglesias  
Nuoro  
Ogliastra  
Olbia-Tempio  
Oristano

Medio campitano

Sassari

---

**1.851**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la rappresentanza di genere del 49 per cento. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi	Milano

- Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno

- Lucca
- Massa Carrara
- Pisa
- Pistoia
- Prato
- Siena
  
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
  
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino
  
- 12) Lazio (5) Roma  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo
  
- 13) Abruzzo (4) L’Aquila  
Chieti  
L’Aquila  
Pescara  
Teramo
  
- 14) Molise (2) Campobasso  
Campobasso  
Isernia
  
- 15) Campania (6) Napoli  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
  
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia

	Lecce	
	Taranto	
17)	Basilicata (2) Matera Potenza	Potenza
18)	Calabria (5) Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia	Catanzaro
19)	Sicilia (9) Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	Palermo
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari	Cagliari

---

**1.852**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo	Venezia

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   |         |
| 6)  | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine   | Trieste |
| 7)  | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo  | Ancona  |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)   | Palermo    |

	Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari	Cagliari

---

### 1.853

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti	Torino

	Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza	Venezia
6)	Friuli Venezia Giulia (4) Gorizia Pordenone Trieste Udine	Trieste
7)	Liguria (4) Genova Imperia La Spezia Savona	Genova

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna  |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze  |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia  |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  | Ancona   |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo  | Roma     |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo  | L'Aquila |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno   | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto                               | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia                                 | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani | Palermo    |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio                                 | Cagliari   |

Oristano  
Medio campitano  
Sassari

---

**1.854**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi	Milano

- Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno

- Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino
- 12) Lazio (5) Roma  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo
- 13) Abruzzo (4) L'Aquila  
Chieti  
L'Aquila  
Pescara  
Teramo
- 14) Molise (2) Campobasso  
Campobasso  
Isernia
- 15) Campania (6) Napoli  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia

	Lecce	
	Taranto	
17)	Basilicata (2)	Potenza
	Matera	
	Potenza	
18)	Calabria (5)	Catanzaro
	Catanzaro	
	Cosenza	
	Crotone	
	Reggio Calabria	
	Vibo Valentia	
19)	Sicilia (9)	Palermo
	Agrigento	
	Caltanissetta	
	Catania	
	Enna	
	Messina	
	Palermo	
	Ragusa	
	Siracusa	
	Trapani	
20)	Sardegna (8)	Cagliari
	Cagliari	
	Carbonia-Iglesias	
	Nuoro	
	Ogliastra	
	Olbia-Tempio	
	Oristano	
	Medio campitano	
	Sassari	

---

### 1.855

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegna-

zione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo	Venezia

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   |         |
| 6)  | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine   | Trieste |
| 7)  | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo  | Ancona  |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)   | Palermo    |

	Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari	Cagliari

---

### 1.856

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella	Torino

- Cuneo
- Novara
- Torino
- Verbano-Cusio-Ossola
- Vercelli
  
- 2) Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta  
Aosta
  
- 3) Lombardia (12) Milano  
Bergamo  
Brescia  
Como  
Cremona  
Lecco  
Lodi  
Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
  
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
  
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
  
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
  
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna  |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze  |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia  |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  | Ancona   |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo  | Roma     |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo  | L'Aquila |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno   | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto                               | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia                                 | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani | Palermo    |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio                                 | Cagliari   |

Oristano  
Medio campitano  
Sassari

---

**1.857**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.858**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.859**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 31 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.860**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 32 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.861**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,

a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.862**

MINZOLINI, IURLARO

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.863**

MINZOLINI, IURLARO

*All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.864**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.865**

MINZOLINI, LONGO

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.866**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,

a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.867**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.868**

MINZOLINI, LONGO

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.869**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI**

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi	Milano

- Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno

- Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino
- 12) Lazio (5) Roma  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo
- 13) Abruzzo (4) L'Aquila  
Chieti  
L'Aquila  
Pescara  
Teramo
- 14) Molise (2) Campobasso  
Campobasso  
Isernia
- 15) Campania (6) Napoli  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia

	Lecce	
	Taranto	
17)	Basilicata (2) Matera Potenza	Potenza
18)	Calabria (5) Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia	Catanzaro
19)	Sicilia (9) Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	Palermo
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari».	Cagliari

---

### 1.870

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegna-

zione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo	Venezia

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   |         |
| 6)  | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine   | Trieste |
| 7)  | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo  | Ancona  |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)   | Palermo    |

	Agrigento	
	Caltanissetta	
	Catania	
	Enna	
	Messina	
	Palermo	
	Ragusa	
	Siracusa	
	Trapani	
20)	Sardegna (8)	Cagliari
	Cagliari	
	Carbonia-Iglesias	
	Nuoro	
	Ogliastra	
	Olbia-Tempio	
	Oristano	
	Medio campitano	
	Sassari».	

---

### 1.871

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

*Circoscrizione*

*Sede dell'Ufficio*

*centrale  
circostrizionale*

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1) | Piemonte (8)<br>Alessandria<br>Asti<br>Biella<br>Cuneo<br>Novara<br>Torino<br>Verbano-Cusio-Ossola<br>Vercelli                                       | Torino  |
| 2) | Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1)<br>Aosta  | Aosta   |
| 3) | Lombardia (12)<br>Bergamo<br>Brescia<br>Como<br>Cremona<br>Lecco<br>Lodi<br>Mantova<br>Milano<br>Monza e della Brianza<br>Pavia<br>Sondrio<br>Varese | Milano  |
| 4) | Trentino-Alto Adige/Südtirol (2)<br>Trento<br>Bolzano  | Trento  |
| 5) | Veneto (7)<br>Belluno<br>Padova<br>Rovigo<br>Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   | Venezia |
| 6) | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine  | Trieste |

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| 7)  | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  | Ancona  |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo  | Roma    |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo  | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno   | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto                               | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia                                 | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani | Palermo    |

20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari».	Cagliari
-----	---	----------

---

**1.872**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino	Torino

- Verbano-Cusio-Ossola  
Vercelli
- 2) Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta  
Aosta
- 3) Lombardia (12) Milano  
Bergamo  
Brescia  
Como  
Cremona  
Lecco  
Lodi  
Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara

- Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino
- 12) Lazio (5) Roma  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo
- 13) Abruzzo (4) L'Aquila  
Chieti  
L'Aquila  
Pescara  
Teramo
- 14) Molise (2) Campobasso  
Campobasso  
Isernia

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno   | Napoli    |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto   | Bari      |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza   |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani             | Palermo   |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio<br>Oristano<br>Medio campitano<br>Sassari». | Cagliari  |
-

**1.873**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito, di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo Unico con la seguente*

«TABELLA A

**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI**

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi	Milano

- Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno

- Lucca
- Massa Carrara
- Pisa
- Pistoia
- Prato
- Siena
  
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
  
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Fermo  
Macerata  
Pesaro  
Urbino
  
- 12) Lazio (5) Roma  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo
  
- 13) Abruzzo (4) L'Aquila  
Chieti  
L'Aquila  
Pescara  
Teramo
  
- 14) Molise (2) Campobasso  
Campobasso  
Isernia
  
- 15) Campania (6) Napoli  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
  
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia

	Lecce	
	Taranto	
17)	Basilicata (2) Matera Potenza	Potenza
18)	Calabria (5) Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia	Catanzaro
19)	Sicilia (9) Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	Palermo
20)	Sardegna (8) Cagliari Carbonia-Iglesias Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Medio campitano Sassari».	Cagliari

---

**1.874**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione, Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegna-

zione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo Unico con la seguente*

«TABELLA A

### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova Rovigo	Venezia

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   |         |
| 6)  | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine   | Trieste |
| 7)  | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8)  | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo  | Ancona  |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |
| 19) | Sicilia (9)   | Palermo    |

	Agrigento	
	Caltanissetta	
	Catania	
	Enna	
	Messina	
	Palermo	
	Ragusa	
	Siracusa	
	Trapani	
20)	Sardegna (8)	Cagliari
	Cagliari	
	Carbonia-Iglesias	
	Nuoro	
	Ogliastra	
	Olbia-Tempio	
	Oristano	
	Medio campitano	
	Sassari».	

---

### 1.875

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.876**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.877**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.878**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali .. Fermo quanto disposto

dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o Una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.879**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.880**

MONZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28

per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.881**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28 per cento del totale nazionale, ovvero a seguita di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.882**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premi di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.883**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.884**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.

---

**1.885**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.

---

### **1.886**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi Plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 31 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.887**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 31 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.888**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 32 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.889**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso mille circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premi di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 32 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.890**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei, seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.891**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.892**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.893**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.894**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.895**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.896**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.897**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.898**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.899**

MINZOLINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e una lista o una coalizione di lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.900**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel

territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 25 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.901**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 25 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.902**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 25 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.903**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 26 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.904**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 26 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.905**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di mag-

gioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 26 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.906**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.907**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.908**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 27 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.909**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.910**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di mag-

gioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.911**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella »A« allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.912**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.913**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.914**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 29 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.915**

MINZOLINI, PERRONE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma

degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 28 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.916**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.917**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 31 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.918**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 31 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.919**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 32 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.920**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a

norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 32 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.921**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.922**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 33 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.923**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.924**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 34 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.925**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma

degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.»

---

### **1.926**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.927**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.928**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 36 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.929**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 25 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.930**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 25 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei

seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.931**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 25 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.932**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 26 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista

o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.933**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 26 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.934**

MINZOLINI, LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 26 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.935**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 27 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermò quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.936**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 27 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermò quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.937**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 27 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.938**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 28 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.939**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 28 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

#### **1.940**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 28 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

#### **1.941**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 29 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.942**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 29 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.943**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 29 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.944**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 30 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.945**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 30 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.946**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 30 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.947**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 31 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.948**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 31 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.949**

MINZOLINI, EVA LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 31 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.950**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 32 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.951**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 32 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.952**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 32 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.953**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 33 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.954**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 33 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.955**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 33 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.956**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 34 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.957**

MINZOLINI, Eva LONGO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 34 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.958**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 34 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.959**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 35 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.960**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 36 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.961**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 36 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.962**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 36 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.963**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 37 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.964**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 37 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.965**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione

delle candidature deve garantire il 37 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.966**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 38 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.967**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 39 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a

norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.968**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 39 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.969**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 39 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.970**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 39 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.971**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 40 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.972**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione

delle candidature deve garantire il 40 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.973**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 40 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.974**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 41 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a

norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.975**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 41 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.976**

MINZOLINI, FALAGNA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 41 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.977**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 42 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.978**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 42 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.979**

MINZOLINI, FALAGNA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione

delle candidature deve garantire il 42 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.980**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 43 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.981**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 43 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a

norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.982**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 43 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.983**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 44 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.984**

MINZOLINI, FALANGA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 43 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.985**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 44 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.986**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 45 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.987**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 45 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.988**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 46 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.989**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 46 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.990**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 47 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.991**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 47 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.992**

MINZOLINI, D'AMBROSIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 48 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.993**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 48 per cento dei seggi di genere fem-

minile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

#### **1.994**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 48 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

#### **1.995**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 49 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio

di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.996**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 49 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.997**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 49 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinomiali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.998**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 49 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.999**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire il 49 per cento dei seggi di genere femminile. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo ,quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.1000**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione

delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

*Conseguentemente è modificata la «Tabella A» allegata al presente testo unico con la seguente:*

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 4) | Trentino-Alto Adige/Südtirol (2)<br>Trento<br>Bolzano   | Trento  |
| 5) | Veneto (7)<br>Belluno<br>Padova<br>Rovigo<br>Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza  | Venezia |
| 6) | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine   | Trieste |
| 7) | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona   | Genova  |
| 8) | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena<br>Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini | Bologna |
| 9) | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena       | Firenze |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia    |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino        | Ancona     |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani             | Palermo   |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio<br>Oristano<br>Medio campitano<br>Sassari». | Cagliari  |

---

### **1.1001**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale na-

zionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.1002**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

### **1.1003**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.1004**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.1005**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominati. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

---

**1.1006**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a

norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1007**

MINZOLINI, ZIZZA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1008**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1009**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1010**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1011**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1012**

MINZOLINI, PAGNONCELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

**1.1013**

MINZOLINI, IURLARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di

un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

#### **1.1014**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

---

#### **1.1015**

MALAN, CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».

---

#### **1.1016**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «art. 1», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83.».

---

**1.1017**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art 1», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

---

**1.1018**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «articolo 1», al comma 2 sopprimere il primo periodo.*

---

**1.1019**

MINZOLINI, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «articolo 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

**1.1020**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo*

con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

### **1.1022**

MINZOLINI, TARQUINIO, LIUZZI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

### **1.1023**

MINZOLINI, BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

#### **1.1024**

MINZOLINI, FALANGA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

#### **1.1025**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente: sopprimere la Tabella A;*

*al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».*

---

### 1.1026

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «art. 1», comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: «la Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a delineare in accordo con gli enti locali territoriali, al ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».*

*Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2» e sostituire, ovunque ricorrano le parole: «tabella B» con le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2».*

---

### 1.12035

FORNARO, PEGORER, LAI, MANASSERO, GATTI, GUERRA, CUCCA

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto previsto all'articolo 2, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 462 collegi plurinominali, distribuiti nelle 26 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico»;

2) sopprimere il comma 2;

3) al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati, nella misura di uno per ciascun collegio plurinominali, nell'ambito delle . liste di candidati concorrenti nei medesimi collegi, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2.

3-bis. La quota restante di seggi spettante a ciascuna circoscrizione, per un totale di 155 seggi da attribuire in ambito nazionale, è assegnata, in ragione proporzionale, nell'ambito di liste circoscrizionali collegate

alle liste di candidati presentate, con il medesimo contrassegno, nei collegi plurinominali.

Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, tra quelli di cui alla suddetta quota.«;

4) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;

5) al comma 9, sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

*a)* il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista di candidati nei collegi plurinominali, all'atto della presentazione, è formata da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quattro, presentati secondo un ordine numerico.

Ogni lista circoscrizionale di candidati, collegata alle liste presentate nei collegi plurinominali, è formata da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, in numero pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, nell'ambito della quota di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel novero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione e dei candidati capolista nelle liste circoscrizionali non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore.»;

6) al comma 10, capoverso, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole da: «altro collegio plurinomiale» fino alla fine del comma con le seguenti: «altro collegio plurinomiale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più liste circoscrizionali, fino ad un massimo di cinque circoscrizioni. Nessuno può essere contestualmente incluso in liste di collegio e in liste circoscrizionali.»;

7) al comma 11, dopo le parole: «liste dei candidati nei collegi plurinomiali» inserire le seguenti: «e le liste circoscrizionali collegate»;

8) al comma 13, sostituire la lettera *a*) con la seguente: «*a*) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, con i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinomiali nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Secondo il medesimo ordine sono riportati sui manifesti i contrassegni di ciascuna lista con i nominativi dei relativi candidati nelle liste circoscrizionali collegate.»;

al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

*a*) sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

«*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinomiali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"»;

10) dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato."»;

11) sopprimere il comma 16;

12) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-*bis*). Per ciascuna lista, procede, con le modalità di cui al numero 9), alla distribuzione tra le singole circoscrizioni dei seggi ad essa spettanti nell'ambito della quota di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*; per l'asse-

gnazione dei restanti 462 seggi, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, procede con le modalità di cui ai numeri 6) e seguenti;»;

b) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi, computando a tal fine anche i seggi già assegnati nell'ambito della quota di cui all'articolo 3, comma «3-bis»;

13) al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo "83-bis" l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina, per ciascun collegio, la percentuale di voti validi espressi a favore di ciascuna lista ammessa al riparto, sul totale dei voti validi espressi nell'ambito del collegio stesso; compone, per ogni lista, la graduatoria, in ordine decrescente, dei collegi in cui ha conseguito b) la percentuale maggiore, ai sensi della lettera a), associando a ciascuna posizione il nominativo del candidato che abbia ottenuto, nel relativo collegio, il maggior numero di preferenze;

c) nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, fatti salvi i seggi già attribuiti nell'ambito della quota di cui all'articolo 3, comma 3-bis, proclama eletti, per ciascuna lista, i candidati compresi nella graduatoria di cui alla lettera b), in ordine decrescente.»;

b) sopprimere il comma 2;

14) sopprimere il comma 19;

15) dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. TI seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato non eletto che segue immediatamente nella graduatoria di cui all'articolo 84, comma 1, lettera b), nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso in tale graduatoria;

b) al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti inclusi nella lista circoscrizionale, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato incluso nella lista medesima«;

16) sopprimere il comma 23.

---

**1.12036**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il territorio nazionale è diviso nelle 26 circoscrizioni elettorali indicate nella Tabella A allegata al presente testo unico».*

---

**1.1028**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso, «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: nazionale: con le seguenti: «dello Stato».*

---

**1.1029**

MINZOLINI, FALANGA

*Al comma 1, capoverso, «Art. 1», comma 2, dopo le parole: circoscrizioni elettorali»: inserire le seguenti: «provinciali».*

*Conseguentemente, sostituire la «Tabella A» con la seguente:*

«TABELLA A

**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI**

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo	Milano

- Brescia  
Como  
Cremona  
Lecco  
Lodi  
Mantova  
Milano  
Monza e della Brianza  
Pavia  
Sondrio  
Varese
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento  
Trento  
Bolzano
- 5) Veneto (7) Venezia  
Belluno  
Padova  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena | Firenze    |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia    |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  | Ancona     |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo  | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo  | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno   | Napoli     |

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto   | Bari      |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza   |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro |
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani             | Palermo   |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio<br>Oristano<br>Medio campitano<br>Sassari». | Cagliari  |
-

**1.1030**

MINZOLINI, TARQUINIO

*Al capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo le parole: «circoscrizioni elettorali» inserire la seguente: «provinciali».*

*Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:*

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova	Venezia

- Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino   |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani           | Palermo  |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio<br>Oristano<br>Medio campitano<br>Sassari | Cagliari |
- 

### 1.1031

MINZOLINI, PERRONE

*Al capoverso* «Art. 1», al comma 2, dopo le parole: «circoscrizioni elettorali» *inserire la seguente*: «provinciali».

*Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente*:

«TABELLA A

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 2) | Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1)<br>Aosta  | Aosta   |
| 3) | Lombardia (12)<br>Bergamo<br>Brescia<br>Como<br>Cremona<br>Lecco<br>Lodi<br>Mantova<br>Milano<br>Monza e della Brianza<br>Pavia<br>Sondrio<br>Varese | Milano  |
| 4) | Trentino-Alto Adige/Südtirol (2)<br>Trento<br>Bolzano  | Trento  |
| 5) | Veneto (7)<br>Belluno<br>Padova<br>Rovigo<br>Treviso<br>Venezia<br>Verona<br>Vicenza   | Venezia |
| 6) | Friuli Venezia Giulia (4)<br>Gorizia<br>Pordenone<br>Trieste<br>Udine  | Trieste |
| 7) | Liguria (4)<br>Genova<br>Imperia<br>La Spezia<br>Savona  | Genova  |
| 8) | Emilia-Romagna (9)<br>Bologna<br>Ferrara<br>Forlì-Cesena<br>Modena   | Bologna |

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Parma<br>Piacenza<br>Ravenna<br>Reggio Emilia<br>Rimini   |            |
| 9)  | Toscana (10)<br>Arezzo<br>Firenze<br>Grosseto<br>Livorno<br>Lucca<br>Massa Carrara<br>Pisa<br>Pistoia<br>Prato<br>Siena | Firenze    |
| 10) | Umbria (2)<br>Perugia<br>Terni  | Perugia    |
| 11) | Marche (5)<br>Ancona<br>Ascoli Piceno<br>Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino  | Ancona     |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo  | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo  | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)  | Napoli     |

- Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno
- 16) Puglia (6) Bari  
Bari  
Barletta-Andria-Trani  
Brindisi  
Foggia  
Lecce  
Taranto
- 17) Basilicata (2) Potenza  
Matera  
Potenza
- 18) Calabria (5) Catanzaro  
Catanzaro  
Cosenza  
Crotone  
Reggio Calabria  
Vibo Valentia
- 19) Sicilia (9) Palermo  
Agrigento  
Caltanissetta  
Catania  
Enna  
Messina  
Palermo  
Ragusa  
Siracusa  
Trapani
- 20) Sardegna (8) Cagliari  
Cagliari  
Carbonia-Iglesias  
Nuoro  
Ogliastra  
Olbia-Tempio  
Oristano  
Medio campitano  
Sassari
-

**1.1032**

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo le parole: «circoscrizioni elettorali» inserire la seguente: «provinciali».*

*Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:*

«TABELLA A

**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI**

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1)	Piemonte (8) Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano-Cusio-Ossola Vercelli	Torino
2)	Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste (1) Aosta	Aosta
3)	Lombardia (12) Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Monza e della Brianza Pavia Sondrio Varese	Milano
4)	Trentino-Alto Adige/Südtirol (2) Trento Bolzano	Trento
5)	Veneto (7) Belluno Padova	Venezia

- Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza
- 6) Friuli Venezia Giulia (4) Trieste  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine
- 7) Liguria (4) Genova  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona
- 8) Emilia-Romagna (9) Bologna  
Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini
- 9) Toscana (10) Firenze  
Arezzo  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena
- 10) Umbria (2) Perugia  
Perugia  
Terni
- 11) Marche (5) Ancona  
Ancona  
Ascoli Piceno

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | Fermo<br>Macerata<br>Pesaro<br>Urbino   |            |
| 12) | Lazio (5)<br>Frosinone<br>Latina<br>Rieti<br>Roma<br>Viterbo                          | Roma       |
| 13) | Abruzzo (4)<br>Chieti<br>L'Aquila<br>Pescara<br>Teramo                                | L'Aquila   |
| 14) | Molise (2)<br>Campobasso<br>Isernia   | Campobasso |
| 15) | Campania (6)<br>Avellino<br>Benevento<br>Caserta<br>Napoli<br>Salerno                 | Napoli     |
| 16) | Puglia (6)<br>Bari<br>Barletta-Andria-Trani<br>Brindisi<br>Foggia<br>Lecce<br>Taranto | Bari       |
| 17) | Basilicata (2)<br>Matera<br>Potenza   | Potenza    |
| 18) | Calabria (5)<br>Catanzaro<br>Cosenza<br>Crotone<br>Reggio Calabria<br>Vibo Valentia   | Catanzaro  |

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 19) | Sicilia (9)<br>Agrigento<br>Caltanissetta<br>Catania<br>Enna<br>Messina<br>Palermo<br>Ragusa<br>Siracusa<br>Trapani           | Palermo  |
| 20) | Sardegna (8)<br>Cagliari<br>Carbonia-Iglesias<br>Nuoro<br>Ogliastra<br>Olbia-Tempio<br>Oristano<br>Medio campitano<br>Sassari | Cagliari |

---

### 1.1033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «indicate nella tabella A allegata al presente testo unico».*

*Conseguentemente,*

a) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis - *(Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A)* – Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, Tabella A, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.

La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del presente testo unico».

---

**1.12037**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «allegata al presente testo unico» con le seguenti: «allegata alla legge n. 277 del 1993».*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 6;*

*sopprimere il comma 11;*

*sopprimere la tabella A alle circoscrizioni elettorali.*

---

**1.1034**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, alla Tabella A, ivi richiamata, al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Carezana».*

---

**1.1035**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Novello».*

---

**1.1036**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Nucetto».*

---

**1.1037**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Oncino».*

---

**1.1038**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Ormea».*

---

**1.1039**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Ostana».*

---

**1.1040**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Paesana».*

---

**1.1041**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Pagno».*

---

**1.1042**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Pamparato».*

---

**1.1043**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Pardo».*

---

**1.1044**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Perletto».*

---

**1.1045**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Perlo».*

---

**1.1046**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Peveragno».*

---

**1.1047**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1), sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Pezzolo Valle Uzzone».*

---

**1.1048**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pianfei».*

---

**1.1049**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piasco».*

---

**1.1050**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pietraporzio».*

---

**1.1051**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piobesi d'Alba».*

---

**1.1052**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piozzo».*

---

**1.1053**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pocapaglia».*

---

**1.1054**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Polonghera».*

---

**1.1055**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pontechianale».*

---

**1.1056**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pradleves».*

---

**1.1057**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prazzo».*

---

**1.1058**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Priero».*

---

**1.1059**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Priocca».*

---

**1.1060**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Priola».*

---

**1.1061**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prunetto».*

---

**1.1062**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Racconigi».*

---

**1.1063**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Revello».*

---

**1.1064**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rifreddo».*

---

**1.1065**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rittana».*

---

**1.1066**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roaschia».*

---

**1.1067**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roascio».*

---

**1.1068**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Robilante».*

---

**1.1069**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roburent».*

---

**1.1070**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Loranzè».*

---

**1.1071**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lugnacco».*

---

**1.1072**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Luserna San Giovanni».*

---

**1.1073**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lusernetta».*

---

**1.1074**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lusigliè».*

---

**1.1075**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Macello».*

---

**1.1076**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Maglione».*

---

**1.1077**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Marentino».*

---

**1.1078**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Massello».*

---

**1.1079**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mathi».*

---

**1.1080**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mattie».*

---

**1.1081**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mazzè».*

---

**1.1082**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Meana di Susa».*

---

**1.1083**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mercenasco».*

---

**1.1084**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Meugliano».*

---

**1.1085**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mezenile».*

---

**1.1086**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mombello di Torino».*

---

**1.1087**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mompantero».*

---

**1.1088**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Monastero di Lanzo».*

---

**1.1089**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moncalieri».*

---

**1.1090**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moncenisio».*

---

**1.1091**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montaldo Torinese».*

---

**1.1092**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montalenghe».*

---

**1.1093**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montalto Dora».*

---

**1.1094**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montanaro».*

---

**1.1095**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Monteu da Po».*

---

**1.1096**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moriondo Torinese».*

---

**1.1097**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nichelino».*

---

**1.1098**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Noasca».*

---

**1.1099**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nole».*

---

**1.1100**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nomaglio».*

---

**1.1101**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «None».*

---

**1.1102**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Noalesa».*

---

**1.1103**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Romentino».*

---

**1.1104**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Maurizio d’Opaglio».*

---

**1.1105**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Nazzaro Sesia».*

---

**1.1106**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Pietro Mosezzo».*

---

**1.1107**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sillavengo».*

---

**1.1108**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sizzano».*

---

**1.1109**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Soriso».*

---

**1.1110**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sozzago».*

---

**1.1111**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sunò».*

---

**1.1112**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Terdobbiate».*

---

**1.1113**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tornaco».*

---

**1.1114**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trecate».*

---

**1.1115**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vaprio d'Agogna».*

---

**1.1116**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Varallo Pombia».*

---

**1.1117**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Veruno».*

---

**1.1118**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vespolate».*

---

**1.1119**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vicolungo».*

---

**1.1120**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vinzaglio».*

---

**1.1121**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Antrona Schieranco».*

---

**1.1122**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Anzola d'Ossola».*

---

**1.1123**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arizzano».*

---

**1.1124**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arola».*

---

**1.1125**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Aurano».*

---

**1.1126**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Baceno».*

---

**1.1127**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bannio Anzino».*

---

**1.1128**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Baveno».*

---

**1.1129**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bee».*

---

**1.1130**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Belgirate».*

---

**1.1131**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Beura-Cardezza».*

---

**1.1132**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bognanco».*

---

**1.1133**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brovello-Carpugnino».*

---

**1.1134**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Calasca-Castiglione».*

---

**1.1135**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cambiasca».*

---

**1.1136**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cannero Riviera».*

---

**1.1137**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cannobio».*

---

**1.1138**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caprezzo».*

---

**1.1139**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Casale Corte Cerro».*

---

**1.1140**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavaglio-Spoccia».*

---

**1.1141**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ceppo Morelli».*

---

**1.1142**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cesara».*

---

**1.1143**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cossogno».*

---

**1.1144**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Craveggia».*

---

**1.1145**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Crevoladossola».*

---

**1.1146**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pisano».*

---

**1.1147**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pogno».*

---

**1.1148**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pombia».*

---

**1.1149**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prato Sesia».*

---

**1.1150**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Recetto».*

---

**1.1151**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Romagnano Sesia».*

---

**1.1152**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montecrestese».*

---

**1.1153**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montescheno».*

---

**1.1154**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nonio».*

---

**1.1155**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oggebbio».*

---

**1.1156**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Omegna».*

---

**1.1157**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ornavasso».*

---

**1.1158**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pallanzeno».*

---

**1.1159**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piedimulera».*

---

**1.1160**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pieve Vergonte».*

---

**1.1161**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Premeno».*

---

**1.1162**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Premia».*

---

**1.1163**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Premosello-Chiovenda».*

---

**1.1164**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quarna Sopra».*

---

**1.1165**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quarna Sotto».*

---

**1.1166**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Re».*

---

**1.1167**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Bernardino Verbanò».*

---

**1.1168**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Santa Maria Maggiore».*

---

**1.1169**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Seppiana».*

---

**1.1170**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Stresa».*

---

**1.1171**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Toceno».*

---

**1.1172**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trarego Viggiona».*

---

**1.1173**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trasquera».*

---

**1.1174**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trontano».*

---

**1.1175**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valstrona».*

---

**1.1176**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Vanzone con San Carlo».*

---

**1.1177**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Varzo».*

---

**1.1178**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Verbania».*

---

**1.1179**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Viganella».*

---

**1.1180**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Vignone».*

---

**1.1181**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente:  
«Villadossola».*

---

**1.1182**

CALDEROLI, BISINELLA

*Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villette».*

---

**1.1183**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vogogna».*

---

**1.1184**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alagna Valsesia».*

---

**1.1185**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Albano Vercellese».*

---

**1.1186**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alice Castello».*

---

**1.1187**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arborio».*

---

**1.1188**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Asigliano Vercellese».*

---

**1.1189**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Balmuccia».*

---

**1.1190**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Balocco».*

---

**1.1191**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bianzè».*

---

**1.1192**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Boccioleto».*

---

**1.1193**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgo d'Ale».*

---

**1.1194**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgo Vercelli».*

---

**1.1195**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgosesia».*

---

**1.1196**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Breia».*

---

**1.1197**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Buronzo».*

---

**1.1198**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Campertogno».*

---

**1.1199**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carcoforo».*

---

**1.1200**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castell'Alfero».*

---

**1.1201**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castellero».*

---

**1.1202**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto Molina».*

---

**1.1203**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castello di Annone».*

---

**1.1204**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Belbo».*

---

**1.1205**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Calcea».*

---

**1.1206**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Don Bosco».*

---

**1.1207**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cellarengo».*

---

**1.1208**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Celle Enomondo».*

---

**1.1209**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerreto d’Asti».*

---

**1.1210**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerro Tanaro».*

---

**1.1211**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cessole».*

---

**1.1212**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiusano d’Asti».*

---

**1.1213**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cinaglio».*

---

**1.1214**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cisterna d’Asti».*

---

**1.1215**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Coazzolo».*

---

**1.1216**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cocconato».*

---

**1.1217**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Corsione».*

---

**1.1218**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cortadone».*

---

**1.1219**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cortanze».*

---

**1.1220**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bardonecchia».*

---

**1.1221**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Barone Canavese».*

---

**1.1222**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Beinasco».*

---

**1.1223**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bibiana».*

---

**1.1224**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bobbio Pellice».*

---

**1.1225**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bollengo».*

---

**1.1226**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgaro Torinese».*

---

**1.1227**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgiallo».*

---

**1.1228**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgofranco d'Ivrea».*

---

**1.1229**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgomasino».*

---

**1.1230**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cursolo-Orasso».*

---

**1.1231**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Domodossola».*

---

**1.1232**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Druogno».*

---

**1.1233**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Falmenta».*

---

**1.1234**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Formazza».*

---

**1.1235**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Germagno».*

---

**1.1236**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ghiffa».*

---

**1.1237**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gignese».*

---

**1.1238**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gravellona Toce».*

---

**1.1239**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gurto».*

---

**1.1240**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Intragna».*

---

**1.1241**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Loreglia».*

---

**1.1242**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Macugnaga».*

---

**1.1243**

CALADEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Madonna del Sasso».*

---

**1.1244**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Malesco».*

---

**1.1245**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Maserà».*

---

**1.1246**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Massiola».*

---

**1.1247**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mergozzo».*

---

**1.1248**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Miazzina».*

---

**1.1249**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Soprana».*

---

**1.1250**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sordevolo».*

---

**1.1251**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sostegno».*

---

**1.1252**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Strona».*

---

**1.1253**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tavigliano».*

---

**1.1254**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ternengo».*

---

**1.1255**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tollegno».*

---

**1.1256**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Torrizzo».*

---

**1.1257**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trivero».*

---

**1.1258**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valdengo».*

---

**1.1259**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vallanzengo».*

---

**1.1260**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valle Mosso».*

---

**1.1261**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valle San Nicolao».*

---

**1.1262**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Veglio».*

---

**1.1263**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Verrone».*

---

**1.1264**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vigliano Biellese».*

---

**1.1265**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villa del Bosco».*

---

**1.1266**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villanova Biellese».*

---

**1.1267**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Viverone».*

---

**1.1268**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Zimone».*

---

**1.1269**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Zubiena».*

---

**1.1270**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Zumaglia».*

---

**1.1271**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Acceglio».*

---

**1.1272**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Aisone».*

---

**1.1273**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alba».*

---

**1.1274**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Albaretto della Torre».*

---

**1.1275**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alto».*

---

**1.1276**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Argentera».*

---

**1.1277**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arguello».*

---

**1.1278**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bagnasco».*

---

**1.1279**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bagnolo Piemonte».*

---

**1.1280**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gassino Torinese».*

---

**1.1281**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Germagnano».*

---

**1.1282**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Giaglione».*

---

**1.1283**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Giaveno».*

---

**1.1284**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Givoletto».*

---

**1.1285**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gravere».*

---

**1.1286**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Groscavallo».*

---

**1.1287**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Grosso».*

---

**1.1288**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Grugliasco».*

---

**1.1289**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ingria».*

---

**1.1290**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Inverso Pinasca».*

---

**1.1291**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Isolabella».*

---

**1.1292**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Issiglio».*

---

**1.1293**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ivrea».*

---

**1.1294**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «La Cassa».*

---

**1.1295**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «La Loggia».*

---

**1.1296**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lanzo Torinese».*

---

**1.1297**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lauriano».*

---

**1.1298**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Leini».*

---

**1.1299**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lemie».*

---

**1.1300**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lessolo».*

---

**1.1301**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Levone».*

---

**1.1302**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Locana».*

---

**1.1303**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Lombardore».*

---

**1.1304**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Lombriasco».*

---

**1.1305**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Calosso».*

---

**1.1306**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Camerano Casasco».*

---

**1.1307**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Canelli».*

---

**1.1308**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cantarana».*

---

**1.1309**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Capriglio».*

---

**1.1310**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Casorzo».*

---

**1.1311**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cassinasco».*

---

**1.1312**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Castagnole delle Lanze».*

---

**1.1313**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Castagnole Monferrato».*

---

**1.1314**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Castel Boglione».*

---

**1.1315**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Castel Rocchero».*

---

**1.1316**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Caresanablot».*

---

**1.1317**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Carisio».*

---

**1.1318**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Casanova Elvo».*

---

**1.1319**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cellio».*

---

**1.1320**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cervatto».*

---

**1.1321**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cigliano».*

---

**1.1322**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Civiasco».*

---

**1.1323**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Collobiano».*

---

**1.1324**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Costanzana».*

---

**1.1325**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cravagliana».*

---

**1.1326**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Crescentino».*

---

**1.1327**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Crova».*

---

**1.1328**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Desana».*

---

**1.1329**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fobello».*

---

**1.1330**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fontanetto Po».*

---

**1.1331**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Formigliana».*

---

**1.1332**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gattinara».*

---

**1.1333**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ghislarengo».*

---

**1.1334**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Greggio».*

---

**1.1335**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Guardabosone».*

---

**1.1336**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lamporo».*

---

**1.1337**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lenta».*

---

**1.1338**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lignana».*

---

**1.1339**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Livorno Ferraris».*

---

**1.1340**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lozzolo».*

---

**1.1341**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mollia».*

---

**1.1342**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moncrivello».*

---

**1.1343**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Motta de' Conti».*

---

**1.1344**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Olcenengo».*

---

**1.1345**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oldenico».*

---

**1.1346**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Palazzolo Vercellese».*

---

**1.1347**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pertengo».*

---

**1.1348**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pezzana».*

---

**1.1349**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pila».*

---

**1.1350**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piode».*

---

**1.1351**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Postua».*

---

**1.1352**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prarolo».*

---

**1.1353**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quarona».*

---

**1.1354**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quinto Vercellese».*

---

**1.1355**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rassa».*

---

**1.1356**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rima San Giuseppe».*

---

**1.1357**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rimasco».*

---

**1.1358**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rimella».*

---

**1.1359**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Riva Valdobbia».*

---

**1.1360**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rive».*

---

**1.1361**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roasio».*

---

**1.1362**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Garzigliana».*

---

**1.1363**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cantoira».*

---

**1.1364**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caprie».*

---

**1.1365**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caravino».*

---

**1.1366**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Germano Vercellese».*

---

**1.1367**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Giacomo Vercellese».*

---

**1.1368**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Santhià».*

---

**1.1369**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Scopa».*

---

**1.1370**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Scopello».*

---

**1.1371**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Serravalle Sesia».*

---

**1.1372**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Stroppiana».*

---

**1.1373**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Crodo».*

---

**1.1374**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavallerleone».*

---

**1.1375**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavallermaggiore».*

---

**1.1376**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Celle di Macra».*

---

**1.1377**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Centallo».*

---

**1.1378**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ceresole Alba».*

---

**1.1379**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerretto Langhe».*

---

**1.1380**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cervasca».*

---

**1.1381**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cervere».*

---

**1.1382**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ceva».*

---

**1.1383**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cherasco».*

---

**1.1384**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiusa di Pesio».*

---

**1.1385**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cigliè».*

---

**1.1386**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cissone».*

---

**1.1387**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cortazzone».*

---

**1.1388**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cortiglione».*

---

**1.1389**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cossombrato».*

---

**1.1390**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Costigliole d’Asti».*

---

**1.1391**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cunico».*

---

**1.1392**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Dusino San Michele».*

---

**1.1393**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ferrere».*

---

**1.1394**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fontanile».*

---

**1.1395**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frinco».*

---

**1.1396**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Grana».*

---

**1.1397**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Grazzano Badoglio».*

---

**1.1398**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oglianico».*

---

**1.1399**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Orbassano».*

---

**1.1400**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Orio Canavese».*

---

**1.1401**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Osasco».*

---

**1.1402**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Osasio».*

---

**1.1403**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oulx».*

---

**1.1404**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ozegna».*

---

**1.1405**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Palazzo Canavese».*

---

**1.1406**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pancalieri».*

---

**1.1407**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Parella».*

---

**1.1408**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pavarolo»*

.

**1.1409**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pavone Canavese».*

---

**1.1410**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pecco».*

---

**1.1411**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pecetto Torinese».*

---

**1.1412**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Perosa Argentina».*

---

**1.1413**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Perosa Canavese».*

---

**1.1414**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Perrero».*

---

**1.1415**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pertusio».*

---

**1.1416**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pessinetto».*

---

**1.1417**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pianezza».*

---

**1.1418**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pinasca».*

---

**1.1419**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pinerolo».*

---

**1.1420**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pino Torinese».*

---

**1.1421**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piobesi Torinese».*

---

**1.1422**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piossasco».*

---

**1.1423**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piscina».*

---

**1.1424**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piverone».*

---

**1.1425**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Poirino».*

---

**1.1426**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pomaretto».*

---

**1.1427**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pont-Canavese».*

---

**1.1428**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Porte».*

---

**1.1429**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pragelato».*

---

**1.1430**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prali».*

---

**1.1431**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pralormo».*

---

**1.1432**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pramollo».*

---

**1.1433**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prarostino».*

---

**1.1434**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prascorsano».*

---

**1.1435**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pratiglione».*

---

**1.1436**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quagliuzzo».*

---

**1.1437**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quassolo».*

---

**1.1438**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quincinetto».*

---

**1.1439**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Reano».*

---

**1.1440**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ribordone».*

---

**1.1441**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Riva Presso Chieri».*

---

**1.1442**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivalba».*

---

**1.1443**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivalta di Torino».*

---

**1.1444**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivara».*

---

**1.1445**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivarolo Canavese».*

---

**1.1446**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivarossa».*

---

**1.1447**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivoli».*

---

**1.1448**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Robassomero».*

---

**1.1449**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocca Canavese».*

---

**1.1450**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roletto».*

---

**1.1451**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Romano Canavese».*

---

**1.1452**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ronco,Canavese».*

---

**1.1453**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rondissone».*

---

**1.1454**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rosta».*

---

**1.1455**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roure».*

---

**1.1456**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rubiana»,*

---

**1.1457**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rueglio».*

---

**1.1458**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rorà».*

---

**1.1459**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ronsecco».*

---

**1.1460**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rossa».*

---

**1.1461**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rovasenda».*

---

**1.1462**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sabbia».*

---

**1.1463**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Salasco».*

---

**1.1464**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sali Vercellese».*

---

**1.1465**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Saluggia».*

---

**1.1466**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Agliè».*

---

**1.1467**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Airasca».*

---

**1.1468**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ala di Stura».*

---

**1.1469**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Albiano d’Ivrea».*

---

**1.1470**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alice Superiore».*

---

**1.1471**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Almese».*

---

**1.1472**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alpette».*

---

**1.1473**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alpignano».*

---

**1.1474**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Andezeno».*

---

**1.1475**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Andrate».*

---

**1.1476**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Angrogna».*

---

**1.1477**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arignano».*

---

**1.1478**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Avigliana».*

---

**1.1479**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Azeglio».*

---

**1.1480**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bairo».*

---

**1.1481**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Balangero».*

---

**1.1482**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Baldissero Canavese».*

---

**1.1483**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Baldissero Torinese».*

---

**1.1484**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Balme».*

---

**1.1485**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Banchette».*

---

**1.1486**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Barbania».*

---

**1.1487**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Sandigliano».*

---

**1.1488**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Selve Marcone».*

---

**1.1489**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Villanova d'Asti».*

---

**1.1490**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Vinchio».*

---

**1.1491**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Ailoche».*

---

**1.1492**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Andorno Micca».*

---

**1.1493**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Benna».*

---

**1.1494**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Biella».*

---

**1.1495**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Bioglio».*

---

**1.1496**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Borriana».*

---

**1.1497**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Brusnengo».*

---

**1.1498**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Callabiana».*

---

**1.1499**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Camandona».*

---

**1.1500**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Camburzano».*

---

**1.1501**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Campiglia Cervo».*

---

**1.1502**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vocca».*

---

**1.1503**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Incisa Scapaccino».*

---

**1.1504**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Isola d’Asti».*

---

**1.1505**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Loazzolo».*

---

**1.1506**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Maranzana».*

---

**1.1507**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Maretto».*

---

**1.1508**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moasca».*

---

**1.1509**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mombaldone».*

---

**1.1510**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mombaruzzo».*

---

**1.1511**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mombercelli».*

---

**1.1512**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Monale».*

---

**1.1513**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Monastero Bormida».*

---

**1.1514**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moncalvo».*

---

**1.1515**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moncucco Torinese».*

---

**1.1516**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mongardino».*

---

**1.1517**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montabone».*

---

**1.1518**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montafia».*

---

**1.1519**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montaldo Scarampi».*

---

**1.1520**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montechiaro d’Asti».*

---

**1.1521**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montegrosso d’Asti».*

---

**1.1522**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montemagno».*

---

**1.1523**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montiglio Monferrato».*

---

**1.1524**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Moransengo».*

---

**1.1525**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nizza Monferrato».*

---

**1.1526**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Olmo Gentile».*

---

**1.1527**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Passerano Marmorito».*

---

**1.1528**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Penango».*

---

**1.1529**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Villanova Monferrato».*

---

**1.1530**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Villaromagno».*

---

**1.1531**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Visone».*

---

**1.1532**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Volpedo».*

---

**1.1533**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Volpeglino».*

---

**1.1534**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Votaggio».*

---

**1.1535**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Agliaio Terme».*

---

**1.1536**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Albugnano».*

---

**1.1537**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Antignano».*

---

**1.1538**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Aramengo».*

---

**1.1539**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Asti».*

---

**1.1540**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Azzano d’Asti».*

---

**1.1541**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Baldichieri d’Asti».*

---

**1.1542**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Belveglio».*

---

**1.1543**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Berzano di San Pietro».*

---

**1.1544**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bruno».*

---

**1.1545**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bubbio».*

---

**1.1546**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Buttiglieria d’Asti».*

---

**1.1547**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Calamandrana».*

---

**1.1548**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Calliano».*

---

**1.1549**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mongiardino Ligure».*

---

**1.1550**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Monleale».*

---

**1.1551**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montacuto».*

---

**1.1552**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montaldeo».*

---

**1.1553**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montaldo Bormida».*

---

**1.1554**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montecastello».*

---

**1.1555**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Montechiaro d'Acqui».*

---

**1.1556**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Candelo».*

---

**1.1557**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caprile».*

---

**1.1558**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Casapinta».*

---

**1.1559**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Castelletto Cervo».*

---

**1.1560**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cavaglià».*

---

**1.1561**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cerreto Castello».*

---

**1.1562**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cerrione».*

---

**1.1563**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Coggiole».*

---

**1.1564**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cossato».*

---

**1.1565**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Crevacuore».*

---

**1.1566**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Crosa».*

---

**1.1567**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Curino».*

---

**1.1568**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Donato».*

---

**1.1569**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Dorzano».*

---

**1.1570**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Gaglianico».*

---

**1.1571**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Giffenga».*

---

**1.1572**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Graglia».*

---

**1.1573**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Lessona».*

---

**1.1574**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Magnano».*

---

**1.1575**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Massazza».*

---

**1.1576**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Masserano».*

---

**1.1577**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mezzana Mortigliengo».*

---

**1.1578**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Miagliano».*

---

**1.1579**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mongrando».*

---

**1.1580**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mosso».*

---

**1.1581**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mottalciata».*

---

**1.1582**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Muzzano».*

---

**1.1583**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Netro».*

---

**1.1584**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Occhieppo Inferiore».*

---

**1.1585**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Occhieppo Superiore».*

---

**1.1586**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pettinengo».*

---

**1.1587**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piatto».*

---

**1.1588**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piedicavallo».*

---

**1.1589**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pollone».*

---

**1.1590**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ponderano».*

---

**1.1591**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Portula».*

---

**1.1592**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pralungo».*

---

**1.1593**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pray».*

---

**1.1594**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quaregna».*

---

**1.1595**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quittengo».*

---

**1.1596**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ronco Biellese».*

---

**1.1597**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roppolo».*

---

**1.1598**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rosazza».*

---

**1.1599**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sagliano Micca».*

---

**1.1600**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sala Biellese».*

---

**1.1601**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Salussola».*

---

**1.1602**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Paolo Cervo».*

---

**1.1603**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Soglio».*

---

**1.1604**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tigliole».*

---

**1.1605**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tonco».*

---

**1.1606**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tonengo».*

---

**1.1607**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vaglio Serra».*

---

**1.1608**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valfenera».*

---

**1.1609**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vesime».*

---

**1.1610**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Viale».*

---

**1.1611**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Viarigi».*

---

**1.1612**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vigliano d’Asti».*

---

**1.1613**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villa San Secondo».*

---

**1.1614**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villafranca d’Asti».*

---

**1.1615**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frassinetto».*

---

**1.1616**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Front».*

---

**1.1617**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fossasco».*

---

**1.1618**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto Sopra Ticino».*

---

**1.1619**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavaglietto».*

---

**1.1620**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavaglio d'Agogna».*

---

**1.1621**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavallirio».*

---

**1.1622**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerano».*

---

**1.1623**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Colazza».*

---

**1.1624**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Comignago».*

---

**1.1625**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cressa».*

---

**1.1626**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cureggio».*

---

**1.1627**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Divignano».*

---

**1.1628**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Dormelletto».*

---

**1.1629**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fara Novarese».*

---

**1.1630**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fontaneto d'Agogna».*

---

**1.1631**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Galliate».*

---

**1.1632**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Garbagna Novarese»,*

---

**1.1633**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gargallo».*

---

**1.1634**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gattico».*

---

**1.1635**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ghemme».*

---

**1.1636**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gozzano».*

---

**1.1637**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Granozzo con Monticello».*

---

**1.1638**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Grignasco».*

---

**1.1639**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Invorio».*

---

**1.1640**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Landiona».*

---

**1.1641**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Lesà».*

---

**1.1642**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Maggiora».*

---

**1.1643**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mandello Vitta».*

---

**1.1644**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Marano Ticino».*

---

**1.1645**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Massino Visconti».*

---

**1.1646**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Meina».*

---

**1.1647**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Mezzomerico».*

---

**1.1648**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Giarole».*

---

**1.1649**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Gramiasco».*

---

**1.1650**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Grogardo».*

---

**1.1651**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Grondona».*

---

**1.1652**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Guazzora».*

---

**1.1653**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Isola Sant'Antonio».*

---

**1.1654**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Lerma».*

---

**1.1655**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Lu».*

---

**1.1656**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Malvicino».*

---

**1.1657**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Masio».*

---

**1.1658**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Melazzo».*

---

**1.1659**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Merana».*

---

**1.1660**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Mirabello Monferrato».*

---

**1.1661**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Molare».*

---

**1.1662**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Molino dei Torti».*

---

**1.1663**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Mombello Monferrato».*

---

**1.1664**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Momperone».*

---

**1.1665**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tonco».*

---

**1.1666**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villarboit».*

---

**1.1667**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villata».*

---

**1.1668**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgone Susa».*

---

**1.1669**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bosconero».*

---

**1.1670**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brandizzo».*

---

**1.1671**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bricherasio».*

---

**1.1672**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brosso».*

---

**1.1673**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brozolo».*

---

**1.1674**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bruino».*

---

**1.1675**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brusasco».*

---

**1.1676**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bruzolo».*

---

**1.1677**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Buriasco».*

---

**1.1678**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Burolo».*

---

**1.1679**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Busano».*

---

**1.1680**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bussoleno».*

---

**1.1681**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Buttigiera Alta».*

---

**1.1682**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cafasse».*

---

**1.1683**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caluso».*

---

**1.1684**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cambiano».*

---

**1.1685**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Campiglione-Fenile».*

---

**1.1686**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carema».*

---

**1.1687**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carignano».*

---

**1.1688**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carmagnola».*

---

**1.1689**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Casalborgone».*

---

**1.1690**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cascinette d'Ivrea».*

---

**1.1691**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caselette».*

---

**1.1692**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Caselle Torinese».*

---

**1.1693**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castagneto Po».*

---

**1.1694**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castagnole Piemonte».*

---

**1.1695**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castellamonte».*

---

**1.1696**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Nigra».*

---

**1.1697**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castiglione Torinese».*

---

**1.1698**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavagnolo».*

---

**1.1699**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavour».*

---

**1.1700**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cercenasco».*

---

**1.1701**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ceres».*

---

**1.1702**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Geresole Reale».*

---

**1.1703**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cesana Torinese».*

---

**1.1704**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chialamberto».*

---

**1.1705**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chianocco».*

---

**1.1706**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiaverano».*

---

**1.1707**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chieri».*

---

**1.1708**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiesanuova».*

---

**1.1709**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiomonte».*

---

**1.1710**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chiusa di San Michele».*

---

**1.1711**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Chivasso».*

---

**1.1712**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ciconio».*

---

**1.1713**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cintano».*

---

**1.1714**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cinzano».*

---

**1.1715**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ciriè».*

---

**1.1716**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Claviere».*

---

**1.1717**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Coassolo Torinere».*

---

**1.1718**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Coazze».*

---

**1.1719**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Collegno».*

---

**1.1720**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Colleretto Castelnuovo».*

---

**1.1721**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Colleretto Giacosa».*

---

**1.1722**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Condove».*

---

**1.1723**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Corio».*

---

**1.1724**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cossano Canavese».*

---

**1.1725**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cuceglio».*

---

**1.1726**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cumiana».*

---

**1.1727**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cuorgnè».*

---

**1.1728**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Druento».*

---

**1.1729**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Exilles».*

---

**1.1730**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Favria».*

---

**1.1731**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Feletto».*

---

**1.1732**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Fenestrelle».*

---

**1.1733**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Fiano».*

---

**1.1734**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Fiorano Canavese».*

---

**1.1735**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Foglizzo».*

---

**1.1736**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Forno Canavese».*

---

**1.1737**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Valduggia».*

---

**1.1738**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Varallo».*

---

**1.1739**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vercelli».*

---

**1.1740**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Miasino».*

---

**1.1741**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Momo».*

---

**1.1742**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nebbiuno».*

---

**1.1743**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Nibbiola».*

---

**1.1744**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Novara».*

---

**1.1745**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oleggio».*

---

**1.1746**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oleggio Castello».*

---

**1.1747**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Orta San Giulio».*

---

**1.1748**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Paruzzaro».*

---

**1.1749**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pella».*

---

**1.1750**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pettenasco».*

---

**1.1751**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Candia Canavese».*

---

**1.1752**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Candiolo».*

---

**1.1753**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Canischio».*

---

**1.1754**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cantalupa».*

---

**1.1755**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Montegioco».*

---

**1.1756**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Montemarzino».*

---

**1.1757**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Morano sul Po».*

---

**1.1758**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Morbello».*

---

**1.1759**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Mornese».*

---

**1.1760**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Morsasco».*

---

**1.1761**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Murisengo».*

---

**1.1762**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Novi Ligure».*

---

**1.1763**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Occimiano».*

---

**1.1764**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Odalengo Grande».*

---

**1.1765**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Odalengo Piccolo».*

---

**1.1766**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Olivola».*

---

**1.1767**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Orsara Bormida».*

---

**1.1768**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Ottiglio».*

---

**1.1769**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ovada».*

---

**1.1770**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Oviglio».*

---

**1.1771**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ozzano Monferrato».*

---

**1.1772**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Paderna».*

---

**1.1773**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pareto».*

---

**1.1774**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Parodi Ligure».*

---

**1.1775**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pasturana».*

---

**1.1776**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pecetto di Valenza».*

---

**1.1777**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pietra Marazzi».*

---

**1.1778**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Piovera».*

---

**1.1779**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pomaro Monferrato».*

---

**1.1780**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pontecurone».*

---

**1.1781**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pontestura».*

---

**1.1782**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ponti».*

---

**1.1783**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ponzano Monferrato».*

---

**1.1784**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ponzone».*

---

**1.1785**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pozzol Groppo».*

---

**1.1786**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Pozzolo Formigaro».*

---

**1.1787**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Prasco».*

---

**1.1788**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Predosa».*

---

**1.1789**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quargnento».*

---

**1.1790**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Quattordio».*

---

**1.1791**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ricaldone».*

---

**1.1792**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivalta Bormida».*

---

**1.1793**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rivarone».*

---

**1.1794**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocca Grimalda».*

---

**1.1795**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roccaforte Ligure».*

---

**1.1796**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocchetta Ligure».*

---

**1.1797**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rosignano Monferrato».*

---

**1.1798**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1), sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sala Monferrato».*

---

**1.1799**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sale».*

---

**1.1800**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Cristoforo».*

---

**1.1801**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Giorgio Monferrato».*

---

**1.1802**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Salvatore Monferrato».*

---

**1.1803**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «San Sebastiano Curone».*

---

**1.1804**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sant'Agata Fossili».*

---

**1.1805**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sardigliano».*

---

**1.1806**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sarezzano».*

---

**1.1807**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Serralunga di Crea».*

---

**1.1808**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Serravalle Scrivia».*

---

**1.1809**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Sezzadio».*

---

**1.1810**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Silvano d'Orba».*

---

**1.1811**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Solero».*

---

**1.1812**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Solonghello».*

---

**1.1813**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Spigno Monferrato».*

---

**1.1814**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Spineto Scrivia».*

---

**1.1815**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Stazzano».*

---

**1.1816**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Strevi».*

---

**1.1817**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tagliolo Monferrato».*

---

**1.1818**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tassarolo».*

---

**1.1819**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Terruggia».*

---

**1.1820**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Terzo».*

---

**1.1821**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Ticineto».*

---

**1.1822**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Tortona».*

---

**1.1823**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Treville».*

---

**1.1824**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trisobbio».*

---

**1.1825**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valenza».*

---

**1.1826**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valmacca».*

---

**1.1827**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vignale Monferrato».*

---

**1.1828**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vignole Borbera».*

---

**1.1829**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Viguzzolo».*

---

**1.1830**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villadeati».*

---

**1.1831**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villalvernia».*

---

**1.1832**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villamiroglio».*

---

**1.1833**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cassine».*

---

**1.1834**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cassinelle».*

---

**1.1835**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castellania».*

---

**1.1836**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castellar Guidobono».*

---

**1.1837**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castellazzo Bormida».*

---

**1.1838**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto d'Erro».*

---

**1.1839**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto d'Orba».*

---

**1.1840**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto Merli».*

---

**1.1841**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelletto Monferrato».*

---

**1.1842**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Bormida».*

---

**1.1843**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelnuovo Scrivia».*

---

**1.1844**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Castelspina».*

---

**1.1845**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cavatore».*

---

**1.1846**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cella Monte».*

---

**1.1847**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cereseto».*

---

**1.1848**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerreto Grue».*

---

**1.1849**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cerrina Monferrato».*

---

**1.1850**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Coniolo».*

---

**1.1851**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Conzano».*

---

**1.1852**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Costa Vescovato».*

---

**1.1853**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cremolino».*

---

**1.1854**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cuccaro Monferrato».*

---

**1.1855**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Denice».*

---

**1.1856**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Dernice».*

---

**1.1857**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fabbrica Curone».*

---

**1.1858**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Felizzano».*

---

**1.1859**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Fracnalto».*

---

**1.1860**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Francavilla Bisio».*

---

**1.1861**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frascaro».*

---

**1.1862**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frassinello Monferrato».*

---

**1.1863**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frassineto Po».*

---

**1.1864**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fresonara».*

---

**1.1865**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Frugarolo».*

---

**1.1866**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Fubine».*

---

**1.1867**

CALDEROLI, BISINELLA

*Al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gabiano».*

---

**1.1867a**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gamalero».*

---

**1.1868**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Garbagna».*

---

**1.1869**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gavazzana».*

---

**1.1870**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Gavi».*

---

**1.1871**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trana».*

---

**1.1872**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trausella».*

---

**1.1874**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Traversella».*

---

**1.1875**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Traves».*

---

**1.1876**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Trofarello».*

---

**1.1877**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Usseaux».*

---

**1.1878**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Usseglio».*

---

**1.1879**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vaie».*

---

**1.1880**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Val della Torre».*

---

**1.1881**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valgioie».*

---

**1.1882**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vallo Torinese».*

---

**1.1883**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valperga».*

---

**1.1884**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Valprato Soana».*

---

**1.1885**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Varisella».*

---

**1.1886**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vauda Canavese».*

---

**1.1887**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Venaria Reale».*

---

**1.1888**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Venaus».*

---

**1.1889**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Verolengo».*

---

**1.1890**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Verrua Savoia».*

---

**1.1891**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vestignè».*

---

**1.1892**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vialfrè».*

---

**1.1893**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vico Canavese».*

---

**1.1894**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vidracco».*

---

**1.1895**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vigone».*

---

**1.1896**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villafranca Piemonte».*

---

**1.1897**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villanova Canavese».*

---

**1.1898**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villar Dora».*

---

**1.1899**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villar Focchiardo»,*

---

**1.1900**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocca Cigliè».*

---

**1.1901**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocca de' Baldi».*

---

**1.1902**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roccabruna».*

---

**1.1903**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roccaforte Mondovì».*

---

**1.1904**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roccasparvera».*

---

**1.1905**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Roccavione».*

---

**1.1906**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Rocchetta Belbo».*

---

**1.1907**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Scalenghe».*

---

**1.1908**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Scarmagno».*

---

**1.1909**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Sciolze».*

---

**1.1910**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Sestriere».*

---

**1.1911**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Settimo Rottaro».*

---

**1.1912**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Settimo Torinese».*

---

**1.1913**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Settimo Vittone».*

---

**1.1914**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Sparone».*

---

**1.1915**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Strambinello».*

---

**1.1916**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Strambino».*

---

**1.1917**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Susa».*

---

**1.1918**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Tavagnasco».*

---

**1.1919**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Torrazza Piemonte».*

---

**1.1920**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Torre Canavese».*

---

**1.1921**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Torre Pellice».*

---

**1.1922**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola «Torino» con la seguente: «Villar Pellice».*

---

**1.1923**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villar Perosa».*

---

**1.1924**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villarbasse».*

---

**1.1925**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villareggia».*

---

**1.1926**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Villastellone».*

---

**1.1927**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vinovo».*

---

**1.1928**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Virle Piemonte».*

---

**1.1929**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vische».*

---

**1.1930**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Vistrorio».*

---

**1.1931**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Viù».*

---

**1.1932**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Volpiano».*

---

**1.1933**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Volvera».*

---

**1.1934**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Acqui Terme».*

---

**1.1935**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Albera Ligure».*

---

**1.1936**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alessandria».*

---

**1.1937**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alfiano Natta».*

---

**1.1938**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alice Bel Colle».*

---

**1.1939**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alluvioni Cambiò».*

---

**1.1940**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Altavilla Monferrato».*

---

**1.1941**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Alzano Scrivia».*

---

**1.1942**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Arquata Scrivia».*

---

**1.1943**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Avolasca»,*

---

**1.1944**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Balzola».*

---

**1.1945**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Basaluzzo».*

---

**1.1946**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bassignana».*

---

**1.1947**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Belforte Monferrato».*

---

**1.1948**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bergamasco».*

---

**1.1949**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Berzano di Tortona».*

---

**1.1950**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bistagno».*

---

**1.1951**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borghetto di Borbera».*

---

**1.1952**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgo San Martino».*

---

**1.1953**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgoratto Alessandrino».*

---

**1.1954**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bosco Marengo».*

---

**1.1955**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bosio».*

---

**1.1956**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bozzole».*

---

**1.1957**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brignano-Frascata».*

---

**1.1958**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cabella Ligure».*

---

**1.1959**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Camagna Monferrato».*

---

**1.1960**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Camino».*

---

**1.1961**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cantalupo Ligure».*

---

**1.1962**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Capèriata d'Orba».*

---

**1.1963**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carbonara Scrivia».*

---

**1.1964**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carentino».*

---

**1.1965**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carezzano».*

---

**1.1966**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carpeneto».*

---

**1.1967**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carrega Ligure».*

---

**1.1968**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Carrosio».*

---

**1.1969**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Cartosio».*

---

**1.1970**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Casal Cermelli».*

---

**1.1971**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Casale Monferrato».*

---

**1.1972**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Casaleggio Boiro».*

---

**1.1973**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Casalnoceto».*

---

**1.1974**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Casasco».*

---

**1.1975**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Cassano Spinola».*

---

**1.1976**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Baldissero d'Alba».*

---

**1.1977**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Barbaresco».*

---

**1.1978**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Barge».*

---

**1.1979**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Barolo».*

---

**1.1980**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Bastia Mondovi».*

---

**1.1981**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Battifollo».*

---

**1.1982**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Beinette».*

---

**1.1983**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Bellino».*

---

**1.1984**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Belvedere Langhe».*

---

**1.1985**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino», con la seguente: «Bene Vagienna».*

---

**1.1986**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Benevello».*

---

**1.1987**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bergolo».*

---

**1.1988**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bernezzo».*

---

**1.1989**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bonvicino».*

---

**1.1990**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgo San Dalmazzo».*

---

**1.1991**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Borgomale».*

---

**1.1992**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bosia».*

---

**1.1993**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bossolasco».*

---

**1.1994**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Boves».*

---

**1.1995**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Bra».*

---

**1.1996**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Briaglia».*

---

**1.1997**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Briga Alta».*

---

**1.1998**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brondello».*

---

**1.1999**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Brossasco».*

---

**1.2000**

CALDEROLI, BISINELLA

*Alla Tabella A, al punto 1) sostituire la parola: «Torino» con la seguente: «Busca».*

---

